

Milano, 15/02/2020  
Prot 117\_21grvdp\_WFER

**Spett.le**  
**Ministero dell'Ambiente e della**  
**Tutela del Territorio e del Mare**  
**Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello**  
**Sviluppo**  
**Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale**  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
Fax 06/57225994  
PEC cress@pec.minambiente.it

E p.c. **Spett.le**  
**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**  
**Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio**  
**Servizio V Tutela del paesaggio**  
Via di San Michele, 22  
00153 Roma  
Fax 06/67234416  
PEC mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

**Spett.le**  
**Regione Basilicata**  
**Dipartimento Ambiente ed Energia**  
**Ufficio Compatibilità Ambientale**  
Viale Vincenzo Verrastro, 5  
85100 Potenza  
PEC ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

**Spett.le**  
**Provincia di Matera**  
Via Ridola, 60  
75100 Matera  
PEC provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

**Spett.le**  
**Comune di Ferrandina**  
Piazza Plebiscito  
75013 Ferrandina (MT)  
PEC comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it

**Spett.le**  
**Comune di Salandra**  
Via Regina Margherita  
75017 Salandra (MT)  
PEC comune.salandra@cert.ruparbasilicata.it

**Spett.le**  
**Comune di Garaguso**  
Via IV novembre, 18  
75010 Garaguso (MT)  
PEC comune.garaguso@cert.ruparbasilicata.it

**OGGETTO: ID VIP: 5320 — IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DENOMINATO "MONTAGNOLA", SITO NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT) IN LOC. MONTAGNOLA, E DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE SITE ANCHE NEL COMUNE DI SALANDRA (MT) E GARAGUSO (MT), AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 34 MW.**

**GR VALUE DEVELOPMENT S.R.L.**

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..**

**OSSERVAZIONI E INTEGRAZIONI DOCUMENTALI A RISCONTRO DEI PARERI NEGATIVI ESPRESSI DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 851 DEL 25 NOVEMBRE 2020, (NON ANCORA TRASMESSA AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO) E DAL COMUNE DI FERRANDINA, CON DCC N. 35 DELL'11 DICEMBRE 2020**

Egregi Signori, Spettabili Enti,

con la presente, la Società **GR VALUE DEVELOPMENT S.R.L.** con sede legale in Milano (MI), Corso Venezia n° 37, P.IVA 10686610964, in persona dell'Amministratore Unico, Ing. Gianluca Veneroni (di seguito, la "**Società**") intende riscontrare i pareri negativi espressi dalla Regione Basilicata (DGR 851 del 25 novembre 2020, **doc. 1**) e dal Comune di Ferrandina (DCC n. 35 dell'11 dicembre 2020, **doc. 2**) (congiuntamente, i "**Pareri negativi**"), in relazione all'istanza di VIA, nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale, presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 4 maggio 2020, recante "*costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Montagnola", sito nel comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle opere ed infrastrutture connesse site anche nel comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT), avente potenza nominale pari a 34 MW*".

Con le presenti osservazioni ci si concentrerà sui principali profili di illegittimità dei pareri negativi sopra menzionati, evidenziando che:

- a. i Pareri negativi non hanno carattere vincolante, ma portata meramente istruttoria, e non precludono la positiva conclusione del procedimento di VIA;
- b. i Pareri negativi contengono una rappresentazione dell'area di progetto inesatta, prescindendo dall'effettiva valutazione dei vincoli (inesistenti, lo si anticipa sin da ora);
- c. i Pareri negativi prescindono da un'indagine sugli effettivi impatti del progetto sulle matrici ambientali dell'area de quo, come sarebbe doveroso in sede di VIA, e si concentrano esclusivamente sull'asserita incompatibilità del parco eolico la disciplina delle aree non idonee fissata dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale approvato con LR 19 gennaio 2010, n. 1 e – da ultimo – con L.R. 30 dicembre 2015, n. 54. L'interpretazione della normativa regionale è tuttavia illegittima e – se effettivamente condivisa – avrebbe l'effetto di qualificare come non idonea la quasi totalità del territorio regionale (oltre il 97%);
- d. né la Regione, né tanto meno il Comune, hanno operato alcun bilanciamento degli interessi sottesi alla realizzazione del Parco Eolico, obliterando ogni considerazione in merito agli obiettivi di politica energetica fissati dal PNIEC vigente.

Con la Relazione Tecnica allegata alla presente si fornirà invece una confutazione analitica delle motivazioni poste alla base dei provvedimenti in oggetto, ponendo in luce la contraddittorietà delle affermazioni ivi contenute, il completo travisamento dei fatti e l'assoluta arbitrarietà che distingue i pareri negativi in contestazione.

## I. ELEMENTI DI FATTO

### I.1 L'istanza della Società ed il Preavviso di diniego

Con istanza depositata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 4 maggio 2020 con Prot. 175\_20grvdvp\_wfer, successivamente perfezionata con nota 289\_20grvdw\_wefr del 19.06.2020, la Società chiedeva l'avvio del procedimento di verifica di impatto ambientale in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Montagnola", sito nel comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle opere ed infrastrutture connesse site anche nel comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT), avente potenza nominale pari a 34 MW (il "Progetto" o l' "Impianto Eolico").

Il Progetto prevede in particolare l'installazione di 6 aerogeneratori, di cui 2 della potenza unitari di 5 MW ed altezza complessiva fuori terra di 175 m e 4 della potenza unitaria di 6 MW ed altezza complessiva fuori terra di 200 m, per una potenza complessiva pari a 34 MW, con la conseguente assegnazione del procedimento di VIA allo stato, sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017.

Con nota prot. n. 0080281 del 09/10/2020, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche "MATTM") comunicava la procedibilità dell'istanza, pubblicando l'avviso al pubblico relativo, specificando espressamente la decorrenza del termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni, e – contestualmente – il MATTM comunicando a tutti gli Enti l'avvio del procedimento.

Del tutto inaspettatamente, con gli atti in oggetto, Regione e Comune esprimevano il proprio parere negativo sul Progetto della Società.

### I.2 La Delibera di Giunta Regionale n. 851 del 25 novembre 2020

La Regione Basilicata si pronunciava sul progetto della scrivente con DGR 851 del 25 novembre 2020 (pubblicata sul solo sito della Regione e non trasmessa agli atti del procedimento di VIA), esprimendo parere negativo alla positiva conclusione del procedimento.

Le conclusioni a cui perviene la Regione sono del tutto arbitrarie, capovolgendo persino la parte motiva della relazione istruttoria allegata alla medesima DGR 851/2020 (che dava atto dell'assenza di interferenze degli aerogeneratori con aree tutelate, incluse le aree boscate), e si traducono in un astratto e generico divieto alla realizzazione di impianti eolici sul territorio regionale, affermando che:

- a. l'impianto risulterebbe in contrasto con il vigente Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata ("PIEAR") e, in particolare, con le aree non idonee ad ospitare impianti eolici (diversi aerogeneratori e tratti della viabilità di esercizio e dei cavidotti interesserebbero direttamente superfici boscate).
- b. la verifica di compatibilità con la L.R. n. 54/2015, che definisce i criteri per il corretto inserimento nel territorio degli impianti da fonti alternative, evidenzerebbe che l'impianto interessa diverse zone ritenute non idonee;
- c. sarebbero state fornite informazioni solo parziali, che non consentirebbero una piena valutazione del progetto (non è stato verificato se i terreni interessati sono stati percorsi da incendi boschivi negli ultimi anni; non sarebbero state prodotte ragionevoli soluzioni alternative, non sarebbero stati compiutamente analizzati e descritti i diversi ricettori presenti in prossimità degli aerogeneratori; la carta dell'inter-visibilità cumulata evidenzerebbe la notevole pressione causata dagli impianti eolici, presenti e potenziali; all'interno del territorio indagato lo studio faunistico e vegetazionale sarebbe nel suo complesso lacunoso).

### **I.3 La Delibera del Consiglio Comunale n. 35 dell'11 dicembre 2020**

Il giorno di scadenza del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 si riuniva il Consiglio del Comune di Ferrandina, per rendere il proprio parere negativo alla realizzazione del progetto.

In particolare, il parere negativo del Comune opera una erronea ricostruzione dei vincoli gravanti sull'area (affermando che uno degli aerogeneratori insisterebbe in area boscata) e formula il giudizio negativo prescindendo da una effettiva analisi degli impatti ambientali del Progetto, limitandosi a giustapporre alla istanza della Società vincoli e divieti alla realizzazione di impianti rinnovabili, contestando in particolare:

- a. la violazione dell'art. 5 delle Linee Guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con Delibera di Giunta Regionale n.175 del 2 marzo 2017 (i.e. distanza minima dalla strada provinciale Ferrandina-Salandra) (che peraltro è già stata annullata dal TAR con sentenza n. 510 del 24/07/2017);
- b. la violazione della legge regionale della Regione Basilicata n. 54/2015, affermando che l'impianto ricadrebbe in area non idonea alla realizzazione di impianti eolici (tutti e sei gli aerogeneratori disterebbero a meno di 10 km in linea d'aria dal Castello di Uggiano dichiarato, dal 1971, di particolare importanza storico-artistica e sottoposto alla normativa di tutela per i beni culturali).

\* \* \*

Con le presenti osservazioni si intende riscontrare i pareri negativi della Regione e del Comune, dimostrandone l'assoluta illegittimità, perché emanati in difetto di una congrua istruttoria e fondati su presupposti inesistenti.

### **I. SULLA NATURA NON VINCOLANTE E NON OBBLIGATORIA DELLA D.G.R. N. 851 DELL'25-11-2020 E DELLA DCC 35/2020**

In via preliminare, è necessario evidenziare che il parere della Regione e del Comune sono privi di portata vincolante.

L'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 definisce i requisiti minimi del giudizio positivo di VIA, chiarendo che il relativo provvedimento contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, nonché le eventuali e motivate condizioni ambientali definite.

Per quanto di interesse, il comma 2 stabilisce che "nel caso di progetti di competenza statale l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA".

La norma, a seguito delle modifiche intervenute ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 104/2017, non contempla più il parere della Regione interessata nell'ambito delle valutazioni ambientali di competenza statale. Nella formulazione pregressa, si ricorda, la disposizione in oggetto richiedeva invece che la Regione interessata dovesse esprimere il proprio parere.

La nuova disciplina è stata già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 14.11.2018, n. 198, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del D.lgs. n. 104/2017 nella parte in cui, sostituendo l'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, nei provvedimenti di VIA Statale non richiede più il previo parere della Regione. Non sussisterebbe, infatti, violazione del principio di leale collaborazione in quanto, coinvolta la Regione a monte in sede di Conferenza Stato - Regioni, "la riconducibilità della disciplina alla tutela ambientale rende non doverose ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni a valle, nell'ambito del procedimento amministrativo che ricade nella competenza esclusiva dello Stato".

Ciò significa, in sostanza, che nei casi di progetti di competenza statale, come nel caso in oggetto, il Ministero non è più tenuto a coinvolgere la Regione interessata, dovendosi concludere nel senso che il procedimento, anche e soprattutto nei suoi aspetti più propriamente istruttori, dovrebbe essere svolto autonomamente dal Ministero stesso.

D'altronde, anche nella vigenza della precedente disciplina, che come visto prevedeva il coinvolgimento della Regione interessata, la giurisprudenza si era più volte espressa nel senso che "per gli interventi soggetti a VIA statale il parere regionale è meramente consultivo e collaborativo e non vincolante, come si evince dall'art. 25, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006 (Cons. Stato, sez. VI, 31.08.2016, n. 3767; cfr. Corte Cost., sentenza n. 219/2015) ed è quindi reso ai soli fini istruttori, con la conseguenza che lo stesso non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere la sussistenza di un potere di codecisione della Regione" (cfr. Cons. Stato sez. VI, 5.05.2016 n. 1779)" (Cons. Stato sez. IV, 08.03.2018, n. 1487/2018).

Parimenti, il contributo del Comune ha portata meramente istruttoria ed eventuale, da rendersi nel rispetto dei 60 giorni previsti per le osservazioni del pubblico e di natura eminentemente tecnica, di competenza dirigenziale.

Per contro, nessuna disposizione di legge attribuisce all'Amministrazione comunale un autonomo potere decisionale in materia di VIA, né tanto meno il Consiglio Comunale, organo politico dell'Ente, è titolato a esprimersi su una materia che involve valutazioni prettamente tecniche.

Tanto doverosamente premesso, si dimostrerà che, oltre ad essere privi di portata vincolante, i pareri di cui si discute sono gravemente illegittimi ed hanno omesso ogni istruttoria sul progetto eolico della scrivente.

## II. SUL COMPLETO TRAVISAMENTO DEI FATTI E SUL REALE STATO DEI LUOGHI

Anzitutto, i pareri negativi di Regione e Comune operano un completo travisamento dei fatti, tralasciando del tutto gli studi specialistici depositati dalla Società nel procedimento.

Diversamente da quanto affermato nei pareri di cui si discute, l'impianto in via di autorizzazione non incide in alcun modo su beni tutelati, né su vincoli paesaggistici, ambientali e/o culturali.

Il Progetto in esame prevede l'installazione di 6 aerogeneratori, di cui 2 della potenza unitaria di 5 MW ed altezza complessiva fuori terra di 175 m e 4 della potenza unitaria di 6 MW ed altezza complessiva fuori terra di 200 m, per una potenza complessiva superiore ai 34 MW.

Quanto ai vincoli gravanti sull'area di progetto, la stessa relazione istruttoria approvata con DGR 851/2020 richiama e fa propri i risultati degli studi depositati dalla scrivente, evidenziando che:

- a. **tutti e sei gli aerogeneratori di progetto sono esterni:** i. ai Piani Paesaggistici di Area Vasta individuati dalla Regione con LR 3/1990; ii. ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico; iii. ad aree sottoposte a vincolo architettonico-archeologico (il più vicino bene oggetto di dichiarazione di interesse è Castello Uggiano, posto a 4,7 km di distanza in linea d'aria dall'aerogeneratore più vicino); iv. ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico; v. ad aree naturali protette e appartenenti a Rete Natura 2000 (distanti oltre 8,5 km) (pagina 7 della Relazione istruttoria);
- b. **solo il cavidotto, per di più interrato e previsto quasi integralmente lungo viabilità esistente,** presenta modeste interferenze con aree vincolate;
- c. **il Progetto ha ridotto impatto visivo** (il Progetto non è visibile da oltre il 74% delle aree comprese nel buffer di 10 km e solo il 5 % del territorio circostante presenta posizioni, peraltro, concentrate nelle sue immediate vicinanze, da cui il Parco è pienamente visibile) e anche l'intervisibilità con altri impianti esistenti e in via di autorizzazione è ben al di sotto della soglia di tollerabilità (pagina 7 della Relazione istruttoria).

In questa sede, è opportuno approfondire sinteticamente il tema delle aree boscate, impropriamente opposto alla scrivente da entrambi i pareri. Diversamente da quanto affermato dalla Regione e dal Comune, nessuno degli aerogeneratori ricade in area effettivamente coperta da bosco ed anche l'aerogeneratore distinto al n. FER-A5 (oggetto di specifica contestazione da parte del Comune) è sito in una radura di estensione superiore a 2.000 mq, come tale non assimilabile a bosco ai sensi dell'art.4, c.1, lett.e, del d.lgs. 34/2018.

Non solo. Un concreto esame del progetto dimostra che rispetto al totale della superficie boscata presente entro l'area interessata dall'impianto (raggio di 4 volte il diametro degli aerogeneratori calcolato dal poligono minimo convesso costruito sugli aerogeneratori) l'incidenza delle interferenze è pressoché trascurabile e pari allo 0.4% in fase di cantiere ed allo 0.2% in fase di esercizio.

Tali semplici rilievi sarebbero di per sé sufficienti a dimostrare il completo travisamento dei fatti operato dalle Amministrazioni contro interessate.

Giova tuttavia soffermarsi anche sul preteso impatto ambientale che il cavidotto determinerebbe sull'area di progetto, in sé considerato. Ebbene, si tratta di un impatto inesistente: l'intero percorso dell'elettrodotto è stato pensato in modo da interferire in modo irrilevante tanto con il profilo paesaggistico (il cavidotto è interrato), quanto con il consumo del suolo (è stata espressamente prevista l'occupazione di strade esistenti, salvo ridotti interventi che prevederanno la realizzazione di piste interne all'area boscata, nel rispetto dei limiti quantitativi sopra richiamati), quanto – infine – alla rete dei tratturi, è previsto l'attraversamento del tratturo San Mauro Forte – Salandra con un breve tratto di cavidotto completamente interrato su strada asfaltata esistente; con riferimento al reticolo dei corsi d'acqua è previsto lo staffaggio del cavidotto alle velette di tombini esistenti o di progetto o a ponti esistenti

Rispetto alla disamina effettuata dalla Regione, va altresì evidenziato che l'impianto si trova a considerevole distanza da aree di interesse pubblico ex art.136 del d.lgs. 42/2004 (area di San Giuliano, ad oltre 7.5 km di distanza), Important Bird Area (la più vicina – la IBA 138 "Bosco della Manfredara" – si trova ad oltre 8 km), aree a rischio geomorfologico perimetrate dal PAI (con l'eccezione di un tratto di cavidotto, ma su strada esistente), centri abitati (i centri abitati di Ferrandina, Grottole e Salandra, si trovano ad un distanza di circa 5 km e la frazione di Montagnola – appartenente a Salandra – a poco meno di 4 km), aree occupate da oliveti (l'impianto interessa solo temporaneamente un'area decisamente ridotta e pari a 2.100 m<sup>2</sup>, ovvero lo 0.27% degli oliveti presenti nell'area interessata dall'impianto e lo 0.005% entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori).

Dal punto di vista della disponibilità di vento, le elaborazioni riportate nel progetto evidenziano una notevole producibilità netta, pari a quasi 90 GWh/anno, corrispondenti a 2.642 ore equivalenti.

In buona sostanza, un'approfondita analisi dell'area di progetto avrebbe dimostrato che l'area de quo è area elettiva per la realizzazione di impianti eolici, trattandosi di area del tutto "sterile" sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Ciò nonostante, il Comune e la Regione hanno ritenuto di potersi sottrarre a una effettiva istruttoria, limitandosi, come vedremo, a opporre alla scrivente veri e propri divieti preliminari alla realizzazione del progetto, che ove concretamente applicati – precluderebbero lo sfruttamento energetico dell'intero territorio regionale.

## **II. SULLA VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI APPROVATE CON DM 10 SETTEMBRE 2010 E SULLA PRECLUSIONE A REALIZZARE IMPIANTI EOLICI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE**

Entrambi i pareri negativi in esame hanno ritenuto possibile prescindere da un'indagine sugli effettivi impatti del progetto sulle matrici ambientali dell'area *de quo*, come sarebbe doveroso in sede di VIA, e si concentrano esclusivamente sull'asserita incompatibilità del parco eolico la disciplina delle aree non idonee fissata dal PIEAR approvato con LR 1/2010 e – da ultimo – con L.R. n. 54/2015.



La Regione ha ritenuto sufficiente e assorbente la mera presenza di aree boscate interessate dal cavidotto per giustificare il parere negativo (senza in alcun modo verificare portata ed effetti del Progetto sul territorio boschivo, trascurando parimenti di considerare le proposte di mitigazione – rimboschimento di aree pari al doppio delle superfici interessate dal progetto) specificando che ogni analisi sarebbe superflua in quanto il parco eolico interferirebbe con le aree non idonee ad ospitare impianti eolici individuate ai sensi della L.R. n. 54/2015.

Analoghe considerazioni valgono per il Comune, secondo cui la mera dichiarazione di interesse formulata nel 1971 in merito al Castello Uggiato renderebbe inidonea all'installazione di impianti eolici l'area compresa nel buffer di 10 km dal medesimo Castello (laddove il Parco insiste in area compresa tra i 4,7 e i 7 km).

Si tratta di un'interpretazione della normativa regionale illegittima, che preclude del tutto la costruzione di nuovi impianti rinnovabili su oltre il 97% del territorio Regionale e che si pone in insanabile contrasto con i principi fondamentali della materia, cristallizzati nelle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010.

La normativa dettata dal legislatore nazionale in tema di realizzazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile (in attuazione e recepimento di disposizioni di rango comunitario) è ispirata ad un preciso favor legislativo, finalizzato a garantire la massima diffusione di tali impianti.

L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dopo aver stabilito la generale conformità di tali impianti con le aree agricole, ha previsto la possibilità di autorizzare gli impianti in deroga ai generali strumenti di pianificazione, precisando che l'individuazione delle aree non idonee è rimessa alla competenza delle sole Regioni e Province autonome e può essere esercitata solo sulla base ed in conformità alle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata.

Le Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010, disciplinano puntualmente le modalità di individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da rinnovabili, fissando i limiti inderogabili cui la disciplina regionale deve sottostare e stabilendo che:

- a) le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, "al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e nei limiti di cui all'art. 17 delle Medesime Linee Guida e dell'Allegato 3 (art. 17,1);
- b) l'individuazione della non idoneità dell'area è operata attraverso un'apposita istruttoria, con l'obiettivo di identificare "obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione" (art. 17.1);
- c) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti (Allegato 3, primo periodo);
- d) **l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio**, o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela (Allegato 3, lettera d);
- e) la tutela di tali interessi è infatti salvaguardata "*all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti*" e "*l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in*

*termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio".*


I principi fissati dalle Linee Guida Nazionali in materia di aree non idonee sono pacificamente vincolanti e inderogabili, trattandosi di principi fondamentali in tema di "produzione e distribuzione dell'energia elettrica", materia assegnata ex art. 117 della Costituzione alla legislazione concorrente (ex multis Corte Cost. n. 224/2012) e sono – nel caso di specie – apertamente violati.

Con le modifiche introdotte al PIEAR e con la LR 54/2015 (almeno per come interpretate nei pareri oggi in contestazione) la Regione ha capovolto del tutto portata ed effetti delle "aree non idonee", imponendo un apodittico divieto a realizzare impianti rinnovabili (tanto eolici, quanto fotovoltaici) sulla quasi totalità del territorio regionale.

Gli allegati A e C della LR 54/2015, partendo dalla mappatura del PIEAR, hanno aumentato le aree buffer e le aree non idonee, dichiarando come non utilizzabili ai fini eolici: i. aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico (compresi vincoli ex lege e vincoli di tutela indiretta – aree buffer – estese sino ai 10 km da aree monumentali poste su "alture" e sempre pari a 5.000 rispetto ai centri storici); ii. aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale (incluse: Aree Protette, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro; Parchi Nazionali e Parchi Regionali; Riserve Naturali Statali e Riserve Naturali Regionali; Zone Umide, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro; aree umide, lacuali, e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde; Oasi WWF; Rete Natura 2000, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro; IBA - Importarli Bird Area; Rete Ecologica; Alberi monumentali, comprese le relative aree di buffer di 500 mt di raggio intorno all'albero stesso; Boschi); iii. aree agricole interessate da produzioni D.O.C, ed i territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo; iv. aree in dissesto idraulico ed idrogeologico.

Gli effetti di tale distorto modo di operare sono di immediata comprensione, come si vede dalla mera sovrapposizione dei retini: oltre il 97% del territorio regionale è dichiarato ex lege non idoneo alla realizzazione di impianti eolici:





*Aree non idonee  
ai sensi del PIEAR e della LR 54/2015*

Tali inequivocabili risultanze istruttorie dimostrano al di là di ogni dubbio che l'individuazione delle aree non idonee, come oggi opposta alla Società, non assolve ad alcuna effettiva tutela del territorio, ma impedisce, in radice, una valutazione dei progetti nel merito nell'ambito dell'istruttoria propria della VIA e/o del procedimento di autorizzazione unica.

Sulla scorta di tali rilievi, stante la pendenza del procedimento di VIA nazionale, risulta indispensabile che codesto spett.le MATTM proceda ad un'istruttoria in concreto del Progetto, prescindendo dal mero dato "cartografico" (che come si vede impedirebbe ogni sviluppo del comparto rinnovabile) ed analizzando documenti forniti dalla scrivente, perfettamente idonei a condurre all'autorizzazione del Progetto.

Del resto, un esame in concreto del progetto non è affatto impedito dalla LR 54/2015, di cui è ben possibile fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Si tratta di affermazioni oggi consacrate nella più recente giurisprudenza del TAR Basilicata, che ha affrontato nel dettaglio i rapporti tra "Linee guida" e disposizioni regionali, come ricostruiti dalla Corte Costituzionale (ex multis, sentenza n. 14 del 2018; n. 177 del 2018). Partendo dalle pronunce della Consulta, il TAR ha ribadito che i principi fissati dalle linee guida nazionali, costituiscono limiti inderogabili per il legislatore regionale, al quale "è consentito soltanto di individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo

qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, all'esito di un procedimento amministrativo nel cui ambito deve avvenire la valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, come prevede il paragrafo 17.1. delle linee guida (sentenza n. 69 del 2018)» (in termini, Corte cost. 3 dicembre 2019, n. 286), **restando fermo il divieto di prescrivere** "limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (sentenza n. 13 del 2014)» (in termini, Corte cost. n. 286 del 2019, cit.)".

Partendo da tali considerazioni, il TAR Basilicata, con sentenza n. 103 del 6 febbraio 2021, ha riconosciuto come sia indispensabile "una lettura conforme a Costituzione" della L.R. 54/2015, "la quale non può che sfociare nel senso che il "buffer" di 5000 metri dai centri storici (al pari degli altri casi di buffer e distanze minime) indichi solo una "soglia di maggiore rilevanza del bene protetto", ferma restando l'ineludibile necessità di adeguata e concreta istruttoria che dia conto, caso per caso, delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità".

Tali rilievi dimostrano che la LR 54/2015 non esime affatto la Regione dal doveroso esame nel merito del progetto, che non potrà che concludersi con l'accertamento della compatibilità dell'area con il progetto.

### III. SULL'ECCESSO DI POTERE E SULL'OMESSA VALUTAZIONE DELLA PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA

Sotto diverso profilo, i pareri gravati si pongono in contrasto con la normativa di settore e sono caratterizzati da una pluralità di elementi sintomatici dell'eccesso di potere.

Né la Regione, né tanto meno il Comune, hanno operato alcun bilanciamento degli interessi sottesi alla realizzazione del Parco Eolico attribuendo assorbente rilievo all'individuazione delle aree non idonee operate in prima istanza dal PIEAR e poi ulteriormente allargate dalla LR 54/2015.

In particolare, la Regione ha del tutto obliterato un elemento di fondamentale importanza: l'opportunità di concedere l'autorizzazione alla costruzione di impianti rinnovabili non può prescindere da un'analisi, in concreto, dei benefici che nuovi impianti eolici porterebbero nell'ambito della politica energetica nazionale.

Nel gennaio 2020, il Mise ha infatti presentato il testo ufficiale del Piano Energia e Clima con le novità introdotte dal Decreto Legge sul Clima e quelle dedicate agli investimenti per il Green New Deal previsti nella Legge di Bilancio 2020. Con particolare riferimento alle rinnovabili, il PNIEC ha portato al 30% la quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia, praticamente raddoppiando la potenza eolica installata nel periodo compreso tra il 2017 e il 2030 (obiettivi di crescita, da 9.766 MW del 2017, ai 15.950 del 2025, sino ai 19.300 del 2030).

L'omessa valutazione di tale profilo è tanto più grave ove si consideri che la stessa Regione Basilicata è priva di una pianificazione energetica vigente (il PIEAR disciplinava la politica regionale sino al 2020) e che, anche nel più ampio contesto nazionale, non si registrano opportunità di investimento nel comparto rinnovabile.

Una chiara conferma di tale assunto giunge da una semplice disamina dei progetti attualmente sottoposti a VIA.

A partire dal 2017, a seguito dell'assegnazione alla competenza nazionale dei progetti eolici di potenza superiore a 30 MW, sono state presentate 28 istanze di VIA, per la realizzazione di impianti eolici in Regione Basilicata.

Ad oggi nessuno dei progetti è stato approvato. Non solo, nei casi in cui la Regione si è espressa, ha sempre reso parere negativo.

La traiettoria seguita in Regione Basilicata trova purtroppo riscontro anche nelle altre regioni italiane. Su tutte, è sufficiente ricordare il caso della Regione Puglia, Regione che pure non ha raggiunto gli obiettivi fissati in ottemperanza al c.d. burden sharing.

A partire dal 2017 sono stati avviati 42 procedimenti di VIA relativi alla costruzione di nuovi impianti eolici nella Regione Puglia. Ad oggi, ne risultano conclusi solamente due e in entrambi i casi al parere del Comitato VIA del MATTM hanno fatto seguito i pareri negativi del MIBACT e della Regione, che hanno infine condotto al diniego, sulla base di un'asserita prevalenza del PPTR su tutti gli altri interessi sottesi al procedimento.

Nell'ambito dei procedimenti ancora pendenti (40): i. la Regione si è espressa su venti progetti, rendendo ogni volta parere negativo, contestando in particolare la non conformità alle direttive del PPTR (che prevede appunto l'individuazione delle aree non idonee).

In buona sostanza, si assiste a una generalizzata e aprioristica opposizione all'installazione di impianti eolici, fondata sulla sola asserita prevalenza del bene paesaggio (senza analisi concreta dei progetti) e con sacrificio di tutti gli altri interessi sottesi alla produzione di energia pulita.

Ciò è tanto più vero nel caso di specie: né la Regione, né il Comune hanno compiuto alcuna effettiva istruttoria sul Progetto, ma i pareri negativi sono fondati su di una aprioristica preclusione alla costruzione ed esercizio di nuovi impianti eolici sul territorio.

Anche per tali motivi, si insiste nella richiesta di accoglimento dell'istanza di VIA, trattandosi di un progetto di pubblica utilità, localizzato in area perfettamente compatibile all'utilizzo eolico.

#### IV. SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA

Le superiori considerazioni valgono a inquadrare i pareri pervenuti nell'ambito del presente procedimento: si tratta di pareri che travisano del tutto l'effettivo stato dell'area di progetto (caratterizzata dalla totale assenza di pregio paesaggistico e ambientale), che hanno carattere non vincolante e che si oppongono alla doverosa valutazione degli impatti del progetto sull'ambiente, trascurando in radice ogni valutazione sugli effetti ambientali che il Progetto comporta, anche a fronte della strategia energetica nazionale.

Tali considerazioni hanno carattere assorbente, ma non esauriscono la discussione.

Si rinvia infatti **alla relazione tecnica allegata alla presente** la concreta e puntuale confutazione dei singoli motivi di doglianza elevati dalla Regione e dal Comune, sulla base di valutazioni tecniche oggettive e delle risultanze degli studi commissionati dalla Società.


\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, **GR VALUE DEVELOPMENT S.R.L.**, con ogni più ampia riserva, impregiudicati diritti e azioni,

#### CHIEDE

che codesto Spettabile MATTM concluda il procedimento in oggetto, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Parco eolico, operando una concreta valutazione del progetto nel merito e superando le infondate affermazioni di Comune e Regione.

**GR VALUE DEVELOPMENT S.R.L.**  
L'Amministratore Unico



Gianluca Veneroni

**OSSERVAZIONI E INTEGRAZIONI DOCUMENTALI A RISCONTRO DEI  
PARERI NEGATIVI ESPRESSI DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 851  
DEL 25 NOVEMBRE 2020, (NON ANCORA TRASMESSA AGLI ATTI DEL  
PROCEDIMENTO) E DAL COMUNE DI FERRANDINA, CON DCC N. 35  
DELL'11 DICEMBRE 2020**

**RELAZIONE TECNICA**

## Sommario

<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2. OSSERVAZIONI A RISCONTRO DEL PARERE NEGATIVO ESPRESSO DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 851/2020</b>	<b>4</b>
2.1. <i>Compatibilità con il PIEAR</i>	4
2.2. <i>Compatibilità con la L.R. n.54/2015</i>	12
2.3. <i>Incendi boschivi</i>	14
2.4. <i>Ragionevoli alternative</i>	16
2.5. <i>Descrizione dei ricettori</i>	19
2.6. <i>Intervisibilità cumulata</i>	28
2.7. <i>Inquadramento faunistico</i>	29
2.8. <i>Studio ornitologico</i>	30
2.9. <i>Valutazioni sulla componente flora e vegetazione</i>	34
2.10. <i>Cartografia tematica sull'inquadramento vegetazionale</i>	40
2.11. <i>Shadow flickering</i>	47
<b>3. OSSERVAZIONI A RISCONTRO DEL PARERE NEGATIVO ESPRESSO DAL COMUNE DI FERRANDINA CON DCC 35/2020</b>	<b>49</b>
3.1. <i>Coerenza con il d.lgs. 34/2018</i>	49
3.2. <i>Coerenza con le Linee Guida di cui alla DGR n.175/2017</i>	53
3.3. <i>Coerenza con la L.R. n.54/2015</i>	55
3.4. <i>Altri elementi di valutazione presenti nel provvedimento in parola, non richiamati nel dispositivo.</i>	57

## 1. PREMESSA

Con la presente relazione Tecnica si intende fornire puntuale riscontro alle osservazioni presentate dalla Regione Basilicata (DGR 851 del 25 novembre 2020) e dal Comune di Ferrandina (DCC n. 35 dell'11 dicembre 2020) (congiuntamente, i "**Pareri negativi**"), in relazione all'istanza di VIA presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 4 maggio 2020, recante "*costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Montagnola", sito nel comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle opere ed infrastrutture connesse site anche nel comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT), avente potenza nominale pari a 34 MW*".

In particolare, rinviando per quanto alle già rassegnate osservazioni la confutazione al carattere non vincolante delle aree non idonee, come individuate dalla Regione, alla mancata valutazione degli interessi ambientali sottesi all'approvazione del progetto e al generalizzato difetto di motivazione dei pareri in contestazione, con la presente relazione verranno esaminati analiticamente, sulla base di apposite integrazioni tecniche, le osservazioni della Regione (sezione B) e del Comune (Sezione C).



## 2. OSSERVAZIONI A RISCONTRO DEL PARERE NEGATIVO ESPRESSO DALLA REGIONE BASILICATA CON DGR 851/2020

### 2.1. *Compatibilità con il PIEAR*

***“L’impianto risulta in contrasto con il vigente Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata (PIEAR) e, in particolare, con le aree non idonee ad ospitare impianti eolici in quanto diversi aerogeneratori e tratti della viabilità di esercizio e dei cavidotti interessano direttamente superfici boscate”***

Come già rilevato nelle osservazioni presentate dalla Società, cui si rinvia, né i pretesi indirizzi programmatici del PIEAR, né il generico richiamo all’inidoneità delle aree boscate a ospitare le impianti rinnovabili possono legittimare il parere negativo della Regione.

Anzitutto, deve rilevarsi che gli indirizzi programmatici del PIEAR sono superati da un rilievo dirimente: il piano regionale era destinato a programmare la politica energetica regionale sino al 2020.

Nei 10 anni successivi alla sua promulgazione gli obiettivi e la strategia nazionale in materia di energia (oggi cristallizzati nel Pnieac) hanno mutato radicalmente il quadro di insieme, ponendo l’obiettivo di arrivare a un sostanziale raddoppio dell’energia eolica entro il 2030, nell’ottica di una completa decarbonizzazione del settore.

Il rigido richiamo alle aree non idonee, scollegato da una puntuale analisi dell’area di riferimento, non è quindi opponibile al progetto della scrivente, tanto più che il progetto interferisce solo marginalmente con le aree boscate (poste alla base del parere negativo).

Si tratta di affermazioni già puntualmente esposte e confermate negli elaborati progettuali agli atti del procedimento.

Nel Quadro di riferimento progettuale, par.3.2 si evidenzia che **il layout dell’impianto è stato studiato per minimizzare l’impatto sull’ambiente, incluse le interferenze con le superfici boscate**. In proposito, nel Quadro Ambientale, ad esempio nel succitato par.4.6.3., si evidenzia in maniera chiara e puntuale che **nessuno degli aerogeneratori di progetto interferisce con boschi**. Si è invece puntualmente descritta l’interferenza con 1-2 alberi nei pressi della fondazione dell’aerogeneratore FER-A4 e per alcuni tratti di piazzole e viabilità di servizio.

Di seguito un’immagine esplicativa della posizione degli aerogeneratori rispetto alle superfici boscate, dalla quale si evince l’assenza di interferenze dirette con le fondazioni.




Figura 1: Classificazione dell'area entro il buffer locale sulla base degli habitat della Carta della Natura – Corine Biotopes (ISPRA, 2013).

Di seguito alcune immagini esplicative delle ridotte sovrapposizioni tra opere civili e superfici boscate, in fase di cantiere.




Figura 2: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A1 e FER-A2)






Figura 3: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A2 e FER-A3)




Figura 4: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A4)





Figura 5: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A6)

Con specifico riguardo all'aerogeneratore FER-A5 va evidenziato che solo una piccola porzione della piazzola di montaggio e della viabilità di servizio interferisce con superfici boscate (cfr immagine seguente). La quasi totalità delle aree funzionali al progetto si trovano all'interno di una radura (occupata da seminativo) avente superficie superiore a 2.000 m<sup>2</sup> e, pertanto, non assimilabile a bosco ai sensi dell'art.4, c.1, lett.e, del d.lgs. 34/2018.




Figura 6: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A5)



Peraltro, il citato decreto, all'art.3, c.3, fornisce precise indicazioni fisionomiche e dimensionali a supporto dell'individuazione delle superfici boscate, non riscontrabili nello stato di fatto, coerentemente con quanto evidenziato sia dalla CTR che dall'ortofoto 2017 di AGEA (cfr immagini seguenti).




Figura 7: Stralcio della Carta Tecnica Regionale (Regione Basilicata, 2015)



Figura 8: Stralcio dell'ortofoto AGEA 2017 (Schermata del geoportale RSDI della Basilicata)

Con riferimento alla fase di cantiere, nello SIA ed in tutti gli elaborati di progetto, si precisa che a conclusione dei lavori, si prevede **il ripristino dello stato dei luoghi ante-operam, almeno per quelle superfici non strettamente funzionali all'esercizio dell'impianto**. Si prevede, in particolare, la riduzione delle piazzole a servizio degli aerogeneratori ed il ripristino di tutti gli allargamenti temporanei, nonché delle aree di cantiere e trasbordo.

**Tutte le scarpatine ai bordi della viabilità e delle piazzole definitive dell'impianto saranno invece oggetto di interventi di rinverdimento con specie arbustive ed arboree.**

Di seguito alcune immagini esplicative delle minime sovrapposizioni tra opere civili e superfici boscate, in fase di esercizio.




Figura 9: Sistemazione dell'area interessata dall'impianto per la fase di esercizio (Zona FER-A1, FER-A2, FER-A3)





Figura 10: Sistemazione dell'area interessata dall'impianto per la fase di esercizio (Zona FER-A4, FER-A5, FER-A6)

L'interessamento delle superfici boscate o ad esse assimilabili durante l'esecuzione dai lavori è stato in ogni caso attentamente valutato. In particolare, **nello SIA sono state quantificate dettagliatamente tutte le superfici boscate sovrapposte alle opere in progetto (es. par.4.4.1, 4.4.4.3).**

In particolare, dalla documentazione progettuale si evince la ridotta incidenza di tali superfici, corrispondenti al 18.7% del totale delle aree occupate in fase di cantiere e al 21.4% in fase di esercizio (poiché si riducono, previo ripristino, le superfici occupate da seminativi). Rispetto al totale della superficie boscata presente entro l'area interessata dall'impianto (raggio di 4 volte il diametro degli aerogeneratori calcolato dal poligono minimo convesso costruito sugli aerogeneratori) l'incidenza delle interferenze è pressoché trascurabile e pari allo 0.4% in fase di cantiere ed allo 0.2% in fase di esercizio.

**Dell'interessamento delle superfici boscate sono in ogni caso stati valutati gli effetti paesaggistici (par.5.6) e ambientali (par.5.4), ivi inclusi gli effetti sul grado di antropizzazione delle aree interessate e biopotenzialità ecologica nello stato di fatto, a conclusione dei lavori e a conclusione degli interventi di compensazione (par. 4.4.4.3).**

**Tali interventi sono stati anche localizzati in due aree alternative, quelle migliori dal punto di vista ecologico-funzionale ("F0302BT31A\_A.16.d.1 - Planimetria di inserimento paesaggistico ed ambientale"), nonché dettagliatamente quantificati ("F0302DR04A\_A.21 - Computo metrico estimativo", SpCat.5 "Mitigazioni"), in coerenza con il livello progettuale richiesto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, nonché con il d.lgs. 34/2018 e con la D.G.R. 412/2015.**

Gli interventi di cui sopra, si rendono necessari anche in virtù del vigente quadro normativo di settore, che subordina la trasformazione di boschi ad interventi compensativi su **superficie doppia** rispetto a quella interessata.

A livello nazionale, la trasformazione del bosco è disciplinata dal d.lgs.34/2018, art.8, sulla base del quale la stessa non risulta aprioristicamente vietata, ma va subordinata ad una verifica di insussistenza di danno ambientale e paesaggistico e va adeguatamente compensata a cura e spese del proponente.

A livello regionale, la D.G.R. 412/2015 definisce i criteri progettuali per la predisposizione di interventi di imboschimento/rimboschimento compensativo.

Le informazioni su riportate sono disponibili anche nei seguenti elaborati: "F0302DR02A\_A.19.0 - Relazione paesaggistica", "F0302BT04A\_A.16.a.4.1 - Carta dei vincoli dell'area - Vincoli paesaggistici e storico-architettonici", "F0302BT05A\_A.16.a.4.2 - Carta dei vincoli dell'area - Vincoli naturalistici ed ambientali", "F0302BT31A\_A.16.d.1 - Planimetria di inserimento paesaggistico ed ambientale", "F0302DT03A\_A.19.3 - Carta dei vincoli paesaggistici - Buffer 50 Htot", "F0302DT04A\_A.19.4 - Carta dei vincoli paesaggistici - Area parco".

**Nel parere espresso dalla Regione Basilicata viene esclusivamente richiamata la sussistenza di interferenze con aree boscate (qualificate come non idonee dal PIEAR), ma tale generica affermazione non trova riscontro nell'effettivo stato dei luoghi e il parere ha omesso ogni analisi sul punto.**

**Una semplice valutazione degli elaborati progettuali avrebbe dimostrato al contrario la piena compatibilità del progetto, che non solo non danneggia le aree boscate già presenti, ma consente un aumento della superficie boscata a seguito dell'intervento.**

## 2.2. **Compatibilità con la L.R. n.54/2015**


**“La verifica di compatibilità con la L.R. n. 54/2015, che definisce i criteri per il corretto inserimento nel territorio degli impianti da fonti alternative, evidenzia che l’impianto interessa diverse zone ritenute non idonee”**

Il parere negativo si risolve in un diniego assoluto di istruttoria: ogni analisi degli impatti ambientali e paesaggistici sarebbe superflua, stante la perimetrazione delle aree non idonee operate ai sensi della L.R. n. 54/2015.

Senonché come già evidenziato nelle controdeduzioni presentate dalla Società, applicando rigidamente la qualificazione delle aree non idonee, la Regione ha di fatto precluso in radice la realizzazione di impianti eolici (e fotovoltaici).

Nella tabella sottostante sono riportate e mappate (mediante sovrapposizione di retini) le aree non idonee, come individuate secondo un’interpretazione rigida del PIEARS e della LR LR 54/2015, da cui risulta che oltre il la costruzione di nuovi impianti rinnovabili su il 95% del territorio Regionale sarebbe non idoneo.

Tale risultato, sarebbe apertamente in contrasto con i principi inderogabili fissati dal legislatore nazionale con le Linee Guida approvate con DM 10 settembre 2010, secondo cui **l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio e in nessun caso può qualificarsi come divieto preliminare.**



Alla luce di tali considerazioni, è evidente che il mero richiamo alle aree non idonee, non circostanziato, non giustifica il parere negativo regionale.

In pendenza del procedimento di VIA nazionale è doveroso procedere a un esame nel merito del progetto. In caso di conclusione positiva del procedimento di VIA, i risultati andranno a confluire nel successivo procedimento di autorizzazione unica, dimostrando quindi la compatibilità del progetto nel merito e la possibilità di autorizzarne la costruzione.

### 2.3. Incendi boschivi

**“Non è stato verificato se i terreni interessati sono stati percorsi da incendi boschivi negli ultimi anni”**

Con riferimento al suddetto punto, si evidenzia che **la pubblicazione della perimetrazione delle aree percorse dal fuoco sul geoportale regionale, curata dall’Ufficio Amministrazione Digitale e dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, è avvenuta solo in data 12 novembre 2020**, ovvero successivamente al deposito dell’istanza valutata dalla Regione.

In fase di predisposizione del progetto e dello studio di impatto, per far fronte a **tale mancanza la Scrivente aveva inoltrato al Comune di Ferrandina e di Garaguso<sup>1</sup> una specifica richiesta di CDU per tutte le particelle interessate dal progetto**. La richiesta nei confronti del Comune di Ferrandina è stata effettuata in data 22.04.2020 e perfezionata in data 20.07.2020 a seguito di dettagli procedurali non desumibili da documentazione pubblicata sul proprio sito web, ma chiariti per le vie brevi dall’ufficio tecnico dell’Amministrazione. La stessa richiesta è tuttora **in attesa di riscontro**, nonostante i diversi inviti a provvedere effettuati anche per le vie brevi.

**L’acquisizione dei CDU sarebbe stata funzionale alla verifica in parola poiché all’interno degli stessi, ai sensi di quanto disposto dalla l. 353/2000 e della l.r. 13/2015, il Comune deve evidenziare l’eventuale vincolo derivante dal passaggio del fuoco.**

Di tale negligenza da parte del Comune la Scrivente ne ha dato atto all’interno della documentazione amministrativa presentata in Regione a corredo dell’istanza di autorizzazione unica (cartella “06\_Certificazione\_Urbanistica” del DVD).

In ogni caso si palesa l’illogicità dell’operato dell’Amministrazione regionale, che ha ritenuto di dover esprimere un parere negativo sulla base della mancanza di tale verifica, senza aver accertato l’eventuale sussistenza di interferenze per proprio conto (sfruttando i dati pubblicati sul proprio geoportale) o abbia formulato alcuna richiesta di integrazioni. Peraltro, **dalle verifiche effettuate in ambiente GIS con i dati pubblicati sul geoportale regionale RSDI, nessuna delle superfici interessate dal progetto risulta sovrapporsi ad aree percorse da incendio nel periodo 2004-2019.**

Dall’immagine resa disponibile di seguito si evincono sovrapposizioni esclusivamente a carico di alcuni tratti di cavidotto, ma solo nei tratti in cui si sviluppa su strada esistente, su cui non sussiste alcun vincolo né è prevista alcuna variazione di destinazione d’uso<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il Comune di Salandra non è stato coinvolto poiché interessato esclusivamente dall’attraversamento del cavidotto MT interrato, su strada esistente, senza pertanto prevedere alcun cambio di destinazione d’uso.

<sup>2</sup> È il caso di ricordare, infatti, che in base a quanto disposto dalla l. 353/2000, art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni), comma 1, come modificato dalla l. 120/2020, solo “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. [...] È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, [...]”.

Tali disposizioni, non applicabili al caso di specie, sono richiamate anche dalla l.r. 13/2005, art. 7, comma 1, secondo il quale è vietato “destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell’evento per almeno quindici anni” [lett.h] e “realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e infrastrutture da destinare ad insediamenti civili o ad attività produttive” [lett.i].






Figura 11: Localizzazione delle aree percorse dal fuoco – area impianto (Fonte: ns. elaborazione su dati RSDI)




Figura 12: Localizzazione delle aree percorse dal fuoco – cavidotto e sottostazione (Fonte: ns. elaborazione su dati RSDI)



#### 2.4. Ragionevoli alternative

**“Non sono state prodotte ragionevoli soluzioni alternative al fine di verificare, in particolare, la possibilità di un diverso layout dell’impianto che potesse arrecare minori impatti sul contesto territoriale in esame”**

In proposito, sebbene non specificatamente chiarito, si presume che la Regione Basilicata si riferisca alla mancanza di un’analisi su ragionevoli alternative localizzative.

In realtà nel quadro ambientale dello SIA (par.7) e nella Relazione paesaggistica (par.8), con riferimento ad eventuali alternative localizzative, si evidenzia sostanzialmente che la definizione del layout di un impianto è il frutto di un’analisi spaziale multicriteriale che tiene conto della presenza di vincoli ambientali, paesaggistici, pianificatori e di producibilità dell’impianto; pertanto, risulta difficile effettuare valutazioni su siti alternativi posti nelle vicinanze del layout di progetto. **Considerato, infatti, che il layout proposto risulta *ab origine* il frutto di operazioni di sovrapposizione e ottimizzazione, sono possibili ulteriori valutazioni esclusivamente in termini di piccoli spostamenti di singoli aerogeneratori.**

Nel caso di specie sono stati presi in considerazione i seguenti strati informativi:

- strumenti di pianificazione urbanistica a scala comunale e sovracomunale,
- ventosità dell’area e, pertanto, producibilità dell’impianto,
- infrastrutture viarie,
- vicinanza con stazioni elettriche di trasformazione,
- accessibilità del sito ed assenza di ostacoli al trasporto ed all’assemblaggio dei componenti,
- presenza delle seguenti categorie di beni/aree tutelate:
  - aree e siti non idonei (PIEAR e l.r.54/2015, D.G.R. 903/2015),
  - aree tutelate per legge (d.lgs.42/2004 art.142),
  - beni culturali (d.lgs. 42/2004, artt.10 e 45),
  - beni paesaggistici (d.lgs. 42/2004, art.136),
  - parchi ed aree naturali protette (l.394/91, d.lgs. 42/2004),
  - aree sottoposte a vincolo idrogeologico (r.d. 3267/23),
  - aree Rete Natura 2000 (D.P.R. 357/97).

Nonostante ciò, almeno dal punto di vista paesaggistico, è stato valutato l’impatto derivante dalla presenza dei soli aerogeneratori di progetto nel raggio di 10 km. Tale valutazione è stata utile per far emergere che la collocazione dell’impianto in un’area già interessata da altri impianti eolici esistenti/autorizzati comporta un minore impatto rispetto a quello che si avrebbe in un’area “vergine” di pari caratteristiche; in tale ipotesi, infatti, si rileverebbe un incremento dell’indice di visibilità e percepibilità del 3%.

Altre alternative prese in considerazione riguardano:

- la mancata realizzazione dell’impianto, evidenziando l’annullamento dei benefici ambientali derivanti direttamente e indirettamente dalla mancata sostituzione della quota parte di produzione dell’impianto attualmente garantita da fonti fossili;
- L’utilizzo di macchine di taglia differente, secondo cui quella prescelta rappresenta il miglior compromesso tra caratteristiche anemologiche del sito e minore occupazione di suolo per unità di energia prodotta;
- L’utilizzo di un numero differente di aerogeneratori, in più o in meno, con conseguente riduzione della produzione al di sotto di una soglia di sostenibilità economica dell’investimento (per il mancato sfruttamento di quelle economie di scala che, allo stato, rendono competitivi gli impianti di macro-generazione) o incremento delle interferenze con aree vincolate o degli impatti ambientali e paesaggistici;
- Lo sfruttamento di altre fonti di energia rinnovabili, con valutazione degli aspetti positivi e negativi.

Tutte le valutazioni sono state poi riassunte nel seguente quadro riepilogativo (SIA – Quadro ambientale, par. 7.5), in cui si riportano, con segno positivo (“+”) gli effetti positivi dell’alternativa rispetto al progetto in esame, mentre con il segno negativo (“-”) quelli negativi. L’invarianza, o la sussistenza di variazioni non significative, viene invece indicata con valore nullo (“0”).

Matrice	Altern. “0”	Altern. Localizz.	Altern. Dimens.		Altern. Progett.		Note
			Rid.	Incr.	FV	Biom.	
Aria e clima	-	N.C.	0	0	0	- (*)	(*) L’impianto a biomasse, nell’ambito di un bilancio neutro di CO <sub>2</sub> , comporta comunque una concentrazione di emissioni di polveri sottili ed anidride carbonica in una porzione di territorio limitata.
Acqua	-	N.C.	0	0	0	- (*)	(*) Nell’ambito di una generale sostenibilità degli impianti a biomassa, il fabbisogno di risorse idriche è notevole per le esigenze di lavaggio degli impianti non è trascurabile.
Suolo	-	- (*)	0	0	- (*)	- (*)	(*) A parità di energia prodotta l’occupazione di suolo dovuta ad un impianto fotovoltaico è significativamente maggiore rispetto ad un impianto eolico. Per quanto riguarda l’impianto a biomasse, nel bacino di approvvigionamento potrebbero instaurarsi fenomeni competitivi con gli attuali ordinamenti produttivi, a scapito della qualità delle produzioni agricole. <b>La realizzazione dell’impianto su un territorio “vergine” e quindi non caratterizzato dalla presenza di impianti già esistenti, a parità di altre condizioni, comporterebbe sicuramente un impatto sul paesaggio maggiore e invece di avere un’incidenza del progetto minima, come nel caso in esame, si avrebbe un’incidenza del 100%.</b>
Biodiversità	-	- (*)	0	0	- (*)	0	(*) Nel caso di specie l’occupazione di suolo avverrebbe a carico delle superfici agricole, con riduzione della biodiversità ad esse associata. <b>La realizzazione dell’impianto su un territorio “vergine” e quindi non caratterizzato dalla presenza di impianti già esistenti, a parità di altre condizioni, comporterebbe sicuramente un impatto sul paesaggio maggiore e invece di avere un’incidenza del progetto minima, come nel caso in esame, si avrebbe un’incidenza del 100%.</b>
Popolazione e salute umana	-	N.C.	0	- (*)	- (*)	- (*)	(*) L’incremento del numero di aerogeneratori rende più difficoltosa la predisposizione di un layout coerente con i requisiti minimi di sicurezza imposti dalle vigenti norme, incrementando il rischio per la salute dei cittadini. Per quanto riguarda il fotovoltaico, i fabbisogni occupazionali ai fini dell’esercizio di un impianto sono significativamente minori rispetto all’attività agricola e zootecnica, a parità di destinazione d’uso del suolo. Per quanto riguarda le biomasse, l’incremento della domanda di prodotti e sottoprodotti dell’attività agro-silvo-pastorale per la sua alimentazione produce rilevanti effetti distorsivi del mercato locale.
Beni materiali, patr. culturale, paesaggio	-	N.C.	0	- (*)	- (*)	- (*)	(*) Per quanto riguarda l’incremento del numero di aerogeneratori, oltre una certa soglia la variazione dell’indice di affollamento potrebbe risultare sensibile e pertanto comportare un decremento apprezzabile della qualità del paesaggio. Per quanto riguarda il fotovoltaico, a parità di produzione l’occupazione di suolo è significativamente maggiore e tale da impattare maggiormente rispetto ad un impianto eolico, anche in presenza di strutture più basse rispetto agli aerogeneratori in progetto. Per quanto riguarda le biomasse, la presenza di una grande centrale risulterebbe maggiormente in contrasto con il territorio.

Matrice	Altern. "0"	Altern. Localizz.	Altern. Dimens.		Altern. Progett.		Note
			Rid.	Incr.	FV	Biom.	
Rumore	-	N.C.	0	- (*)	+ (*)	- (*)	<p>(*) Per quanto riguarda l'incremento del numero di aerogeneratori, la difficoltà di garantire le distanze minime rispetto ad edifici ed abitazioni comporta un incremento del rischio che le emissioni rumorose non si attenuino entro i limiti previsti dalle vigenti norme.</p> <p>Con riferimento al fotovoltaico, le emissioni di rumore sono pressoché nulle e, pertanto, per questa componente ambientale l'alternativa sarebbe favorevole.</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti a biomassa, il funzionamento degli impianti produce emissioni rumorose maggiori rispetto agli impianti eolici, compatibili con il clima acustico di aree industriali piuttosto che di aree agricole.</p>
Giudizio compl.	- (*)	N.C.	0	-	-	-	L'alternativa "0" non produce gli effetti positivi legati al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti prefissati.

## 2.5. Descrizione dei ricettori

**“Non sono stati compiutamente analizzati e descritti i diversi ricettori presenti in prossimità degli aerogeneratori”**

L’osservazione formulata dalla Regione Basilicata è del tutto generica e non chiarisce sotto quali punti di vista non sarebbero stati compiutamente analizzati e descritti i diversi ricettori presenti in prossimità degli aerogeneratori.

Per quanto riguarda la componente **aria e clima**, sono stati riportati i dati dell’ARPAB relativi alle più vicine stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria di Ferrandina, Pisticci e Matera, ubicate rispettivamente a 10 km sud-est, 18 km sud-est e 20 km nord-est in linea d’aria. I dati si riferiscono alle relazioni ambientali disponibili per il 2016, il 2017 e il 2018 (<http://www.arpab.it/pubblicazioni.asp>) (SIA – Quadro ambientale, par.4.1).

Per quanto riguarda la componente **acqua** sono stati riportati i dati sulla qualità delle acque del Basento e del Cavone (SIA – Quadro ambientale, par.4.2), unici corsi d’acqua presenti nel raggio di 10 km dall’impianto per i quali erano disponibili dati dell’ARPAB (cfr riferimenti precedenti).

Per quanto riguarda la componente **suolo**, sono state descritte le tipologie di suolo desumibili dai dati della carta pedologica della Regione Basilicata (2010) interferenti con il buffer di 10 km dall’impianto (SIA – Quadro ambientale, par. 4.3).

Per quanto riguarda gli effetti **sulla salute e la sicurezza pubblica**, sono stati presi in considerazione **41 potenziali ricettori nei pressi degli aerogeneratori** (SIA – Quadro ambientale, par.4.5.6), dei quali sono stati riportati i riferimenti catastali, la destinazione d’uso, l’aerogeneratore più vicino e la relativa distanza




Figura 13: Edifici di macro categorie catastali A, C e D10 presenti nei pressi degli aerogeneratori di progetto

Parte di questi, e soprattutto le abitazioni, sono stati presi considerazione per le simulazioni relative all’impatto acustico (SIA – Quadro ambientale, par.4.7, 5.7; F0302BR08A\_A.6 - Valutazione

previsionale di impatto acustico), sullo shadow-flickering (SIA – Quadro ambientale, par. 4.5, 5.5; F0302BR10A\_A.8 - Studio sugli effetti dello shadow flickering), sulla sicurezza in caso di rottura degli organi rotanti (SIA – Quadro ambientale, par.4.5, 5.5; F0302BR09A\_A.7 - Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti), **evidenziando la compatibilità del progetto**. Gli aspetti relativi alla sicurezza in caso di rottura degli organi rotanti sono stati anche valutati nei confronti della SP Ferrandina-Salandra, evidenziando anche in questo caso la compatibilità del progetto.

Per quanto riguarda l'**impatto paesaggistico-ambientale** è stata presa in considerazione e valutata la presenza di tutti i beni e le aree sottoposte a tutela paesaggistica-ambientale, geomorfologica, agro-alimentare o rientranti nelle sopraccennate aree non idonee ai sensi della l.r. 54/2015 (SIA – Quadro programmatico, par.5.10; SIA – Quadro ambientale, par.4.6.3., Relazione paesaggistica, par.4.1). Di seguito un prospetto riepilogativo dei potenziali recettori, nel quale sono state distinte le seguenti interferenze dirette: “Dir.WTG”, per gli aerogeneratori; “Dir.Cav.”, per il cavidotto; “Dir.SET” per la sottostazione elettrica di utenza.

**Tabella 1- Prospetto riepilogativo dei potenziali recettori di carattere paesaggistico, ambientale, geomorfologico, agroalimentare e aree non idonee ai sensi della l.r. 54/2015 (Fonte: ns. elaborazioni su dati RSDI, Lipu, Comune di Ferrandina, Comune di Salandra, Comune di Garaguso).**

Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
<b>1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed archeologico</b>						
1.1. Siti Unesco	Matera - Centro storico	8 km	no	no	no	Al di fuori dei 10 km dall'impianto
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo D'Amato Cantorio	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Ex Convento di S. Chiara	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Convento dei Cappuccini	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Lisanti	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Scorpione	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Gli avanzi del Castello di Uggiano (Ogiano)	3 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Rago	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Convento di S. Francesco	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Centola	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo La Capra	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Ex Ciminiera e Filanda Scorpione	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Piccinni-Lavecchia	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Ex Stazione di Posta	3 km	no	no	no	Il buffer di 3 km dal bene mon. ricade parzialmente entro il buffer di 10 km dall'impianto
1.2. Beni monumentali	Grottole - Convento S. Francesco	3 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Miglionico - Castello del Malconsiglio	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Miglionico - Ex Forno comunale in Via Trento	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Miglionico - Palazzo Di Gregorio	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Miglionico - Palazzo Corleto	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze



Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
1.2. Beni monumentali	Salandra - Palazzo Motta	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Salandra - Palazzo Spaziante	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
<b>1.2. Beni monumentali</b>	<b>Salandra - Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato</b>	<b>3 km</b>	<b>no</b>	<b>si*</b>	<b>no</b>	<b>* Il cavidotto si sviluppa lungo la viabilità principale esistente, senza interferire con le opere. Un tratto del cavidotto si trova all'interno del buffer di 3 km</b>
1.2. Beni monumentali	Salandra – Stazione ferroviaria	3 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	San Mauro Forte - Fontana Vignale	3 km	no	no	no	Il buffer di 3 km dal bene mon. ricade parzialmente entro il buffer di 10 km dall'impianto
1.2. Beni monumentali	San Mauro Forte - Fontana di Salice	3 km	no	no	no	Il buffer di 3 km dal bene mon. ricade parzialmente entro il buffer di 10 km dall'impianto
1.3.1. Beni archeologici	Salandra - Madonna del Monte	1 km	no	si*	no	* Il cavidotto si sviluppa lungo la viabilità principale esistente, senza interferire con le opere. Un tratto del cavidotto si trova all'interno del buffer di 1 km
1.3.2. Aree di interesse archeologico	Territorio di Irsina	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.3.2. Aree di interesse archeologico	Chora metapontina interna	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.a.1. Aree di notevole interesse pubblico	Zona in territorio di Grottole	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.a.1. Aree di notevole interesse pubblico	Zona in territorio di Miglionico	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.a.1. Aree di notevole interesse pubblico	Invaso di San Giuliano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.a.2. Aree di notevole interesse pubblico (istituende)	Intero territorio comunale di Matera	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.b. Territori costieri	Costa jonica lucana	5 km	no	no	no	Al di fuori del buffer di 10 km dall'impianto
1.4.c. Territori contermini ai laghi	Invaso di San Giuliano	3 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
<b>1.4.d. Acque pubbliche</b>	<b>BP142c_359.1 - Fosso Scanalone, Fosso Val Miletta, Torrente Salandrella, Fiume Cavone</b>	<b>500 m</b>	<b>no</b>	<b>si*</b>	<b>si**</b>	<b>* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente ** La sottostazione rientra nel buffer di 500 m dal corso d'acqua *** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il corso d'acqua, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada</b>
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_376 - Fosso Cannito, Torrente Salandrella	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
<b>1.4.d. Acque pubbliche</b>	<b>BP142c_383 - Fosso Acqua Bianca</b>	<b>500 m</b>	<b>no</b>	<b>si*</b>	<b>no</b>	<b>* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente ** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il corso d'acqua, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada</b>
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_384 - Fosso Cuccaro	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_385 - Vallone del Melo	500 m	no	si*	no	* Un tratto di cavidotto esterno passa all'interno del buffer di 500 m dal corso d'acqua, non interferendovi direttamente
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_386 - Fosso delle Matine	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
<b>1.4.d. Acque pubbliche</b>	<b>BP142c_389 - Valle Calo, Torrente il Gruso</b>	<b>500 m</b>	<b>no</b>	<b>si*</b>	<b>no</b>	<b>* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente</b>

Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
						<b>** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il corso d'acqua, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada</b>
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_390 - Fosso della Cisterna	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_397 - Vallone Torno, Fiume Basento	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
<b>1.4.d. Acque pubbliche</b>	<b>BP142c_399 - Vallone Femmina Morta, Torrente Vella</b>	<b>500 m</b>	<b>no</b>	<b>si*</b>	<b>no</b>	<b>* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente</b> <b>** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il buffer di 150 m dal corso d'acqua; il cavidotto è realizzato su strada</b>
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_401 - Fosso Cannosa	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_402 - Canale Lavannara, Fosso del Varvaro	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_403 - Fosso Camardi	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_404 - Fosso del Concone	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_405 - Fosso la Noce	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_406 - Fosso Bradanello	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_407 - Fosso Perticaro Inf.	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_475 - Fosso dei Cacciatori	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_478 - Fosso della Monferrara, Fosso Canale S. Croce	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_484 - Fiume Bradano	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_491 - Fosso Porsaro, Rio Conche, Fosso S.Andrea Petrolla	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_493 - Vallone della Cisterna	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_494 - Valle Rovivo, Torrente Acquaviva	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_495 - Vallone Foggia di Lupo	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_496 - Torrente Bilioso	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.e. Aree al di sopra dei 1.200 m	-	0 km	no	no	no	
<b>1.4.f. Usi civici</b>	<b>Basilicata</b>	<b>0 km</b>	<b>no</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>Risultano interessati solo alcuni tratti di cavidotto, che tuttavia si sviluppano su strade esistenti. Per quanto riguarda le opere civili, si rilevano piccole sovrapposizioni con adeguamenti temporanei soggetti a ripristino dello stato dei luoghi. Nei pressi della WTG FER-A6 la pista di servizio attraversa una piccola striscia di terreno appartenente al demanio civico comunale, che tuttavia non è occupata da bosco, ma da un filare rado di alberi.</b>
<b>1.4.g. Percorsi tratturali</b>	<b>Garaguso - BCT_189 nr 52 -MT Tratturo Comunale San Mauro Forte-Salandra</b>	<b>200 m</b>	<b>no</b>	<b>si*</b>	<b>no</b>	<b>* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente</b> <b>** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il tratturo, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada asfaltata</b>
1.4.g. Percorsi tratturali	Garaguso - BCT_193 nr 48 -MT Tratturo Comunale Garaguso-Salandra	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.g. Percorsi tratturali	Garaguso - BCT_194 nr 51 -MT Tratturo Comunale Garaguso-Salandra	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze



Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
1.4.g. Percorsi tratturali	Miglionico - BCT_246 nr 38 -MT Regio tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.g. Percorsi tratturali	San Mauro Forte - BCT_329 nr 63 - MT Tratturo di San Leonardo	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.g. Percorsi tratturali	San Mauro forte - BCT_334 nr 66 - MT Tratturo Stigliano-Ferrandina	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.h. Piani paesistici	Gallipoli Cognato	0 km	no	no	no	Al di fuori del buffer di 10 dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Ferrandina - Ambito urbano*	3 km	no	no	no	* Il centro abitato si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Salandra - Ambito urbano	3 km	no	si*	si*	* Parte del cavidotto e la sottostazione si trovano all'interno del buffer di 3 km
1.4.i.1. Centri urbani	Salandra - Ambito urbano loc. Montagnola	3 km	no	si*	no	* Parte del cavidotto si trova all'interno del buffer di 3 km
1.4.i.1. Centri urbani	Grottole - Ambito urbano*	3 km	no	no	no	* Il centro abitato si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Miglionico - Ambito urbano*	5 km	no	no	no	* Il centro abitato si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Pomarico - Ambito urbano*	5 km	no	no	no	* Non disp. Zonizz. Da PRG/RU. Utilizzato buffer di 5 km da ambito urbano. Il buffer di 5 km interseca quello di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Grassano - Ambito urbano*	5 km	no	no	no	* Non disp. Zonizz. Da PRG/RU. Utilizzato buffer di 5 km da ambito urbano. Il buffer di 5 km interseca quello di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Garaguso - Ambito urbano*	5 km	no	no	no	* Non disp. Zonizz. Da PRG/RU. Utilizzato buffer di 5 km da ambito urbano. Il buffer di 5 km interseca quello di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	San Mauro Forte - Ambito urbano*	5 km	no	si*	si*	* Parte del cavidotto e la sottostazione si trovano all'interno del buffer di 5 km
1.4.i.2. Centri storici	Ferrandina - Centro storico*	5 km	no	no	no	*Il centro storico si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.2. Centri storici	Miglionico - Centro storico*	5 km	no	no	no	*Il centro storico si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.2. Centri storici	Salandra - Centro storico	5 km	no	si*	si*	* Parte del cavidotto e la sottostazione si trovano all'interno del buffer di 5 km
1.4.i.2. Centri storici	Grottole - Centro storico	5 km	no	no	no	* Il buffer di 5 km interseca il buffer locale dell'impianto
<b>2. Sistema ecologico funzionale territoriale</b>						
2.1. Aree protette	Riserva naturale orientata "San Giuliano"	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.1. Aree protette	Riserva regionale San Giuliano	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.1. Aree protette	Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.2. Zone umide (RAMSAR)	Lago di San Giuliano	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.3. Oasi WWF	Oasi WWF Lago di San Giuliano*	1 km	no	no	no	* Non disponibile perimetro. Utilizzato quello dell'area umida
2.4.a. Rete Natura 2000	ZSC/ZPS IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.4.a. Rete Natura 2000	ZSC/ZPS IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.4.a. Rete Natura 2000	ZSC/ZPS IT9220260 Valle Basento - Grassano Scalo - Grottole	1km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.5. Important Bird Areas	IBA 137 - Dolomiti di Pietrapertosa	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.5. Important Bird Areas	IBA 138 - Bosco della Manfredara	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Nodo di 1° liv. Terrestre ZSC/ZPS IT9220255	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
<b>2.6. Rete ecologica di Basilicata</b>	<b>Nodo di 2° liv. Terrestre Bosco Montagnola (Salandra/Ferrandina)</b>	<b>0 km</b>	<b>si*</b>	<b>si*</b>	<b>no</b>	<b>* WTG FERA5 si trova in una radura di complesso boscato avente superficie maggiore di 2.000 m<sup>2</sup> e, pertanto, non assimilabile a bosco. Il cavidotto</b>

Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
						attraversa il complesso boscato, prevalentemente su viabilità esistente asfaltata Brevi tratti della viabilità di servizio tra FER-A1 e FER-A2, interessano alcune aree riferibili a lembi posti all'estremità del complesso boscato, seppure in area di proprietà privata. Parte della viabilità di servizio tra FER-A5 e FER-A6 necessita di adeguamenti tali da interessare piccole porzioni del complesso boscato, seppure in area di proprietà privata. Sono in ogni caso previsti interventi di ripristino e riequilibrio ecologico, paesaggistico ed ambientale in grado di compensare tutti gli interventi previsti.
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Nodo di 2ª liv. Terrestre in loc. Jazzo di Uggiano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio terrestre tra Bosco loc. Montagnola ed are loc. Jazzo di Uggiano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale Fiume Basento	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale Vallone Femmina Morta, Torrente Vella	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale Valle Calo, Torrente il Gruso	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale F.so Scanalone, Val Miletta, Torrente Salandrella, Fiume Cavone	0 km	no	si*	no	* Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il corso d'acqua, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale F.so Acqua Bianca	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale F.so delle Matine	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.7. Alberi monumentali	Ferrandina - BP143am_001 (Olivo in loc. Fosso di Carpatiello)	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.7. Alberi monumentali	Ferrandina - BP143am_002 (Olivo in loc. Fosso di Carpatiello)	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.7. Alberi monumentali	Ferrandina - BP143am_003 (Olivo in loc. Fosso di Carpatiello)	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.7. Alberi monumentali	Salandra - BP143am_015 (Roverella in loc. Il Padre)	500 m	no	si*	no	* Parte del cavidotto si trova nel buffer di 500 m
2.7. Alberi monumentali	Salandra - BP143am_016 (Pino d'Aleppo in loc. Villa Comunale)	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.8. Boschi	Grottole - Bosco Coste	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.8. Boschi	Salandra/Ferrandina - Bosco Montagnola**	0 km	si*	si*	no	* WTG FERAS si trova in una radura di complesso boscato avente superficie maggiore di 2.000 m <sup>2</sup> e, pertanto, non assimilabile a bosco. Il cavidotto attraversa il complesso boscato, prevalentemente su viabilità esistente asfaltata ** Brevi tratti della viabilità di servizio tra FER-A1 e FER-A2, interessano alcune aree riferibili a lembi posti all'estremità del complesso boscato, seppure in area di proprietà privata. Parte della viabilità di servizio tra FER-A5 e FER-A6 necessita di adeguamenti tali da interessare piccole porzioni del complesso boscato, seppure in area di proprietà privata. Sono in ogni caso previsti interventi di ripristino e riequilibrio ecologico, paesaggistico ed ambientale in grado di compensare tutti gli interventi previsti.
2.8. Boschi	Grottole - Rimboschimenti e macchia in loc. Jazzo di Uggiano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.8. Boschi	Garaguso - Sup. boscate nei pressi della sottostazione	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze

Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
<b>2.8. Boschi</b>	<b>Superfici boscate lungo il reticolo idrografico</b>	<b>0 km</b>	<b>no</b>	<b>si*</b>	<b>si**</b>	<b>* Attraversamento su viabilità esistente. ** La sottostazione di trova in area prossima a vegetazione arbustiva, ma non interferisce direttamente con alcun arbusto</b>
2.8. Boschi	Altre superfici boscate minori o assimilabili	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
<b>3. Aree agricole</b>						
3.1. Vigneti DOC	Lembi di vigneto	0 km	no	no	no	
3.2. Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo	Superfici lungo il Bradano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
<b>4. Aree in dissesto idraulico ed idrogeologico</b>						
4.1. Aree PAI R3/R4	Diverse aree nel buffer di 10 km	0 km	no	si*	no	* Attraversamento su viabilità esistente
4.1. Aree PAI R3/R4	Aree progetto IFFI	0 km	no	si*	no	* Attraversamento su viabilità esistente
4.2. Aree PAI Rischio idraulico	Aree lungo il fiume Basento	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze

**Tra tutti i potenziali ricettori sono stati selezionati 36 punti di interesse, sulla base del rilievo paesaggistico, storico-culturale o panoramico.** Tali punti di interesse sono stati caratterizzati anche in termini di panoramicità, regolarità ed intensità della frequentazione, qualità e competenza degli osservatori (SIA – Quadro ambientale, par. 4.6.3, 5.6.2, 5.6.8).

**Tabella 2: Elenco dei punti sensibili (Pdi = Punto di Interesse) utilizzati per la valutazione della visibilità e percepibilità dell'impianto. In grassetto i punti per i quali sono stati effettuati fotoinserimenti**

ID	Comune	Descrizione	Motivazione
1	Ferrandina	Convento dei Cappuccini	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
2	Ferrandina	Ex Ciminiera e Filanda Scorpione	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
<b>3</b>	<b>Ferrandina</b>	<b>Monastero di San Domenico - lato nord (B)</b>	<b>Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico</b>
<b>4</b>	<b>Ferrandina</b>	<b>Monastero di San Domenico - lato sud (C)</b>	<b>Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico</b>
<b>5</b>	<b>Ferrandina</b>	<b>Villa comunale (D)</b>	<b>Area del centro abitato ad elevata frequentazione</b>
6	Ferrandina	Palazzo Rago	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
7	Ferrandina	Palazzo Lisanti	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
8	Ferrandina	Palazzo Scorpione	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
<b>9</b>	<b>Ferrandina</b>	<b>Palazzo D'Amato Cantorio (E)</b>	<b>Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico</b>
10	Ferrandina	Palazzo Centola	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
11	Ferrandina	Ex Convento di Santa Chiara	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
12	Ferrandina	Palazzo La Capra	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
13	Ferrandina	Convento di San Francesco	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
14	Ferrandina	Resti del Castello di Uggiano	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
<b>15</b>	<b>Ferrandina</b>	<b>SP Ferrandina - Stigliano loc. La Consolazione (F)</b>	<b>Viabilità di interesse locale</b>
<b>16</b>	<b>Ferrandina</b>	<b>SP Ferrandina - Salandra loc. Facinette (Q)</b>	<b>Viabilità di interesse locale</b>
17	Ferrandina	SP Ferrandina - Salandra loc. Ciqueira	Viabilità di interesse locale
18	Ferrandina	SP Ferrandina - Salandra loc. Mass. Cupone	Viabilità di interesse locale
<b>19</b>	<b>Ferrandina</b>	<b>Impianto eolico EDP San Giovanni - area nord (R)</b>	<b>Zona panoramica interessata da altro impianto eolico</b>
<b>20</b>	<b>Ferrandina</b>	<b>Impianto eolico EDP San Giovanni - area sud (G)</b>	<b>Zona panoramica interessata da altro impianto eolico</b>
<b>21</b>	<b>Ferrandina</b>	<b>SS 407 - km 60 (P)</b>	<b>Viabilità di interesse sovralocale</b>
22	Ferrandina	Palazzo Piccini - Lavecchia	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
23	Salandra	Area arch. Madonna del Monte	Area archeologica
24	Salandra	Palazzo Motta	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
25	Salandra	Palazzo Spaziante	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
<b>26</b>	<b>Salandra</b>	<b>Parco giochi (H)</b>	<b>Area del centro abitato ad elevata frequentazione</b>
<b>27</b>	<b>Salandra</b>	<b>SS 407 - Salandra Scalo (L)</b>	<b>Viabilità di interesse sovralocale</b>
<b>28</b>	<b>Salandra</b>	<b>Fraz. Montagnola (I)</b>	<b>Frazione del Comune di Salandra</b>
29	Salandra	Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
<b>30</b>	<b>Grottole</b>	<b>Convento di San Francesco (M)</b>	<b>Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico</b>
<b>31</b>	<b>Grottole</b>	<b>Castello Sichinulfo (N)</b>	<b>Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico</b>

ID	Comune	Descrizione	Motivazione
32	Miglionico	Castello del Malconsiglio (A)	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
33	Miglionico	Ex forno comunale in Via Trento	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
34	Miglionico	Palazzo Corleto	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico
35	Miglionico	SP1 ex SS7 (O)	Viabilità di interesse locale
36	Miglionico	Palazzo Di Gregorio	Bene vincolato dal punto di vista storico ed architettonico

Sempre dal punto di vista paesaggistico, inoltre:

- **È stato descritto il contesto paesaggistico di riferimento**, sulla base di dati della Carta delle Unità Fisiografiche di Paesaggio, redatta nell'ambito del Progetto Carta della Natura dell'ISPRA (Amadei M. et al., 2003) e delle analisi effettuate da Abate A. et al. (2007) (SIA – Quadro ambientale, par.4.6);
- **Sono stati descritti i centri abitati di Ferrandina, Salandra, Garaguso, Grottole, Miglionico, Grassano, San Mauro Forte, Pomarico** (SIA – Quadro ambientale, par. 4.6);
- **È stata effettuata una caratterizzazione della sensibilità paesaggistica media del territorio compreso entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori** (SIA – Quadro ambientale, par. 4.6.8.1);
- **Sono stati valutati i singoli rapporti di visibilità e percepibilità tra aerogeneratori e punti di interesse.**

Come meglio dettagliato in seguito **sono state anche descritte le specie vegetali del paesaggio agrario e le formazioni vegetali naturali e semi-naturali presenti entro il raggio di 10 km** (SIA – Quadro ambientale, par. 4.4), sulla base di diverse fonti bibliografiche (es. Corine Land Cover – EEA, 1990; 2018; CTR Regione Basilicata, 2015; ISPRA, 2013; INEA, 2006; Angelini P. et al., 2009), interpretazione di ortofoto (Regione Basilicata, 2013; Basemap layer dei software GIS) e sopralluoghi sul posto. In particolare, **sono state puntualmente quantificate le superfici destinate a colture e quelle interessate da formazioni arboree e arbustive direttamente interessate dal progetto** (SIA – Quadro ambientale, par.4.4.1, 4.4.4.3, 5.6, 5.4, 4.4.4.3). Di seguito uno dei prospetti riepilogativi delle analisi d'uso del suolo.

**Tabella 3: Classificazione d'uso del suolo ante operam delle aree interessate in fase di cantiere ed esercizio, utilizzando la codifica della CTR (Regione Basilicata, 2015)**

Classificazione uso del suolo CTR	Piazzole	Viabilità	Aree di cantiere temporanee	Scarpate ed altre aree funzionali	Tot.
<b>CANTIERE</b>	<b>2.72</b>	<b>1.85</b>	<b>1.99</b>	<b>1.02</b>	<b>7.59</b>
122 - Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
211 - Seminativi in aree non irrigue	2.68	0.63	1.83	0.71	5.85
222 - Frutteti e frutti minori		0.01	0.00	0.00	0.01
223 - Oliveti		0.21	0.01		0.21
311 - Boschi di latifoglie	0.04	0.36	0.12	0.23	0.75
323 - Aree a vegetazione sclerofilla	0.00	0.21	0.01	0.01	0.22
324 - Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione		0.34	0.02	0.08	0.45
<b>ESERCIZIO</b>	<b>1.00</b>	<b>1.12</b>		<b>1.25</b>	<b>3.36</b>
122 - Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche		0.01		0.00	0.01
211 - Seminativi in aree non irrigue	0.98	0.70		0.93	2.61
222 - Frutteti e frutti minori		0.01		0.00	0.01
311 - Boschi di latifoglie	0.02	0.17		0.23	0.41
323 - Aree a vegetazione sclerofilla		0.01		0.01	0.02
324 - Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione		0.21		0.08	0.29

Con riferimento alla **fauna**, sono state descritte le specie presenti secondo gli areali di distribuzione IUCN ed i dati dei formulari standard delle aree Rete Natura 2000 limitrofe. Per quanto riguarda l'**avifauna**, i dati bibliografici sono stati integrati da una specifica attività di monitoraggio (SIA – Quadro ambientale, par.4.4.3; F0302DR03A\_A.20 - Studio di inquadramento su avifauna e chiroterteri; F0302ER02A - Monitoraggio avifauna ante operam – Report finale 2020), che peraltro si è protratta per tutto il 2020.



Sempre dal punto di vista **ambientale**, sono state prese in considerazione, quali potenziali ricettori, le aree protette, le aree IBA e le aree Rete Natura 2000 limitrofe, nonché i rapporti tra l'impianto e le connessioni ecologiche.




Figura 14: Elaborato F0302DT07A\_A.19.7 - Carta delle aree protette

Alla luce del quadro appena riassunto appaiono del tutto evidenti la genericità e non veridicità delle valutazioni espresse dalla Regione Basilicata, mentre si evince che il livello di approfondimento dello studio sulle diverse tipologie di ricettori è assolutamente adeguato a fornire un quadro chiaro ed esaustivo del contesto di riferimento, nei confronti del quale i giudizi di impatto risultano perfettamente coerenti.



## 2.6. Intervisibilità cumulata

**“La carta dell’intervisibilità cumulata, sommando quella dell’impianto in progetto con quella dovuta agli impianti esistenti/autorizzati, evidenzia la notevole pressione causata dagli impianti eolici, presenti e potenziali, all’interno del territorio indagato”**

In proposito, va preliminarmente evidenziato che nello stesso Studio di Impatto si è dedicato ampio spazio all’approfondimento della tematica.

In ogni caso, **le elaborazioni condotte a supporto delle valutazioni di impatti evidenziano, rispetto allo stato di fatto (comprensivo della presenza degli impianti eolici esistenti e autorizzati) un limitato incremento dell’indice di visibilità e percepibilità tra aerogeneratori e punti di interesse pari all’1.8% imputabile all’impianto in progetto.**

**Rispetto alla totalità del territorio compresa entro il buffer di 10 km dagli aerogeneratori da cui è visibile esclusivamente almeno uno degli aerogeneratori di progetto, l’incremento di visibilità imputabile all’impianto è pari al 3%**, come desumibile anche dall’immagine seguente (SIA – Quadro ambientale, par.5.6.8.3; Relazione paesaggistica, par.7.5.3).




Figura 15 – Incremento della visibilità teorica dovuto ai soli aerogeneratori in progetto (+3%) (Fonte: Ns. elaborazioni su dati RSDI, 2017; Regione Basilicata, 2018)

Pertanto, **contrariamente a quanto affermato nelle conclusioni del rapporto istruttorio, gli esiti delle elaborazioni condotte nello Studio di Impatto, peraltro richiamati nello stesso documento, non giustificano il parere negativo espresso dalla Regione Basilicata, la quale non evidenzia neppure se le elaborazioni condotte risultino a Suo giudizio errate o se l’uso di una metodologia o parametri di valutazione differenti avrebbero condotto ad un giudizio di impatto diverso e più elevato.**

## 2.7. Inquadramento faunistico

**“L’inquadramento faunistico è stato condotto senza l’ausilio di specifici rilievi in situ e redatto esclusivamente sulla base di fonti bibliografiche afferenti ai siti Rete Natura 2000 dei quali, peraltro, il più vicino dista oltre 6 km dal sito in esame”**

In proposito si fa rilevare che, data la natura dei possibili impatti dell’impianto eolico nei confronti della fauna terrestre, nel parere espresso dalla Regione Basilicata non si chiarisce quale contributo, in termini di inquadramento faunistico o di differenti valutazioni, avrebbero fornito dei rilievi in situ. In particolare, **nell’ambito dell’istruttoria non si chiarisce quali dati o quali elementi di valutazione aggiuntivi ed eventualmente non presi in considerazione avrebbero condotto ad un grado di impatto più elevato del livello basso stimato.**

Peraltro, **contrariamente a quanto affermato nel citato punto del rapporto istruttorio, la predisposizione delle checklist delle specie di fauna terrestre proposte nello Studio di Impatto (SIA – Quadro ambientale, par.4.4.3), è stata effettuata anche sulla base degli areali di distribuzione messi a disposizione dalla IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Per tali specie, inoltre è stata indicata la classe di rischio estinzione di cui alle liste rosse internazionale ([www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)) e nazionale (Rondinini C. et al., 2013), nonché l’eventuale inclusione negli allegati della Direttiva Habitat (Dir.92/43/CEE) e/o negli allegati della Convenzione di Berna (Legge 05/08/1981 n. 503). Inoltre, decine di fonti bibliografiche sono state utilizzate per descrivere habitat di elezione, caratteristiche e minacce delle specie maggiormente significative, permettendo di definire un quadro sufficientemente chiaro, esaustivo ed adeguato a caratterizzare tale componente nell’area di interesse, oltre che gli impatti direttamente ed indirettamente connessi, tanto da non ritenere indispensabile procedere con dei rilievi specifici in campo, peraltro non specificatamente richiesti dalle vigenti disposizioni in materia.**

## 2.8. Studio ornitologico

**“Lo studio ornitologico dell’area è stato condotto mediante sopralluoghi effettuati in un periodo dell’anno [ottobre-dicembre] scarsamente attendibile”**

In proposito è il caso di evidenziare che i rilievi condotti nel periodo ottobre-dicembre 2019 non sono di per sé scarsamente attendibili. Infatti, contrariamente a quanto riportato nel rapporto istruttorio, il passaggio di pag.9 dell’elaborato “F0302DR03A\_A.20 - Studio di inquadramento su avifauna e chiropteri” richiamato nello stesso documento, chiarisce che **i rilievi svolti nel periodo ottobre-dicembre rappresentano un valido supporto per l’inquadramento dell’avifauna stanziale e svernante.**

Per quanto riguarda, invece, le specie ornitiche rilevabili in primavera-estate, così come per la fauna terrestre, si è fatto ricorso ad un **consistente numero di riferimenti bibliografici**, sulla base dei quali sono state descritte le specie presenti nell’area di interesse, i loro rapporti con gli ambienti ivi presenti, le direttrici di spostamento locale e sovra-locale, fornendo anche in questo caso un **quadro sufficientemente chiaro, esaustivo ed adeguato a caratterizzare la componente in esame nell’area di interesse, oltreché l’incidenza direttamente ed in direttamente connessa.**

Tra questi, nello Studio di Impatto (Quadro ambientale, par.4.4.3.4) e nel citato studio di inquadramento faunistico, si riportano anche:

- Formulario standard delle aree SIC/ZSC e ZPS;
- Check list degli uccelli della Basilicata, aggiornata al 31 maggio 2008;
- Censimento delle zone umide della Basilicata;
- Libro Rosso della Fauna d’Italia (Bulgarini et al 1998);
- Raccolta delle norme nazionali ed internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat (Spagnesi & Zambotti (2001).

Peraltro, anche in questo caso, nel parere espresso dalla Regione Basilicata **non si chiarisce quali dati o quali elementi di valutazione aggiuntivi ed eventualmente non presi in considerazione avrebbero comportato un grado di impatto più elevato rispetto al livello basso accertato.**

A ciò si aggiunga che, come previsto dal piano di monitoraggio ambientale (“F0302CR05A\_A.17.5 - Studio di Impatto Ambientale - Piano di monitoraggio ambientale”), la Scrivente società, a prescindere dagli esiti del procedimento autorizzativo, ha ritenuto utile avviare un’attività di monitoraggio ante operam della durata di un anno (gennaio-dicembre 2020) da poco concluso. In proposito, a conferma della validità delle valutazioni effettuate nello Studio di Impatto, gli esiti del monitoraggio evidenziano che:

- Nell’area sono presenti un gran numero di coppie nidificanti e, nei pressi di un impianto esistente nelle vicinanze del sito proposto **non si sono riscontrati problemi legati alla fruizione del territorio e/o all’antropizzazione della zona** (pag.37);
- L’area interessata dal progetto dell’impianto eolico presenta un **modesto fenomeno migratorio in epoca primaverile**, incluso quello relativo ai rapaci e grandi veleggiatori (pag.27) e **scarsi passaggi di migratori in epoca autunnale o post-riproduttiva** (pag.28);
- Si può ipotizzare **un’incidenza minima legata alla costruzione del parco eolico, che non si sovrappone sulle rotte migratorie principali**; la spaziatura tra torri e accorgimenti atti a rendere maggiormente percepibili le pale dall’avifauna, non dovrebbero assolutamente influire sulla biodiversità (pag.37);
- L’adozione di tutte le **misure di mitigazione**, riduce significativamente il possibile impatto complessivo dell’impianto eolico “Montagnola” (pag.38);



- Si può ipotizzare che l'incidenza diretta sulle specie presenti nell'area sarà nulla, o comunque minima in condizioni atmosferiche avverse e/o durante gli spostamenti migratori, peraltro modesti nell'area di interesse (pag.39);
- Per quanto riguarda l'incidenza diretta, le osservazioni condotte per tutto il 2020 nell'area di interesse e nei pressi di un impianto già in esercizio tra Salandra e Ferrandina, inducono a confermare quanto già riportato nello studio di impatto ambientale, ovvero che il rischio resti confinato entro ordini di grandezza compatibili con le esigenze di conservazione delle specie protette (pag.39).





Figura 16: Diretrici di spostamento dell'avifauna nell'area di studio durante la migrazione primaverile





**Figura 17: Direttrici di spostamento dell'avifauna nell'area di studio durante la migrazione post-riproduttiva**




Figura 18: Siti riproduttivi rapaci diurni



## 2.9. Valutazioni sulla componente flora e vegetazione

**“La valutazione degli impatti sulla componente flora e vegetazione evidenzia il rischio di perdita e/o sottrazione di superfici naturali rispetto alle quali si prevedono interventi compensativi che, tuttavia, non trovano riscontro negli elaborati progettuali”**

In proposito, contrariamente a quanto riportato nel parere della Regione Basilicata:

- **Nello Studio di Impatto Ambientale sono state quantificate dettagliatamente tutte le superfici boscate sovrapposte alle opere in progetto** (es. parr.4.4.1, 4.4.4.3), sono stati valutati gli effetti paesaggistici (par.5.6) e ambientali (par.5.4), ivi inclusi gli effetti sul grado di antropizzazione delle aree interessate e biopotenzialità ecologica nello stato di fatto, a conclusione dei lavori e a conclusione degli interventi di compensazione (par. 4.4.4.3). Tali informazioni sono disponibili anche nei seguenti elaborati: “F0302DR02A\_A.19.0 - Relazione paesaggistica”, “F0302BT04A\_A.16.a.4.1 - Carta dei vincoli dell'area - Vincoli paesaggistici e storico-architettonici”, “F0302BT05A\_A.16.a.4.2 - Carta dei vincoli dell'area - Vincoli naturalistici ed ambientali”, “F0302BT31A\_A.16.d.1 - Planimetria di inserimento paesaggistico ed ambientale”, “F0302DT03A\_A.19.3 - Carta dei vincoli paesaggistici - Buffer 50 Htot”, “F0302DT04A\_A.19.4 - Carta dei vincoli paesaggistici - Area parco”. Inoltre, come già evidenziato in precedenza, dalla documentazione progettuale si evince la ridotta incidenza di tali superfici, corrispondenti al 18.7% del totale delle aree occupate in fase di cantiere e al 21.4% in fase di esercizio (poiché si riducono, previo ripristino, le superfici occupate da seminativi). **Rispetto al totale della superficie boscata presente entro l'area interessata dall'impianto** (raggio di 4 volte il diametro degli aerogeneratori calcolato dal poligono minimo convesso costruito sugli aerogeneratori) **l'incidenza delle interferenze è pressoché trascurabile e pari allo 0.4% in fase di cantiere ed allo 0.2% in fase di esercizio.**
- **Gli interventi di rinverdimento delle aree marginali alle piazzole ed alla viabilità di servizio non funzionali in fase di esercizio (es. rilevati stradali o delle piazzole) e gli interventi di compensazione sono stati puntualmente localizzati** (“F0302BT31A\_A.16.d.1 - Planimetria di inserimento paesaggistico ed ambientale”); nel caso degli interventi di rimboschimento compensativo sono state individuate due aree alternative, tra quelle che potevano risultare migliori dal punto di vista ecologico-funzionale;
- **Sono stati dettagliatamente computati il ripristino dei seminativi temporaneamente occupati, il rinverdimento dei rilevati e gli interventi di rimboschimento compensativo** (“F0302DR04A\_A.21 - Computo metrico estimativo”, SC5 “Mitigazioni”), per un ragguardevole costo complessivo di Euro 518'338,00. Il rimboschimento compensativo, per il quale nella sopraccennata tavola di inserimento paesaggistico sono state indicate anche le specie selezionate, è stato computato tenendo conto delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 412/2015, sia in termini di superficie che in termini di densità di piante previste. Sono stati inoltre previsti interventi di risarcimento fallanze fino al 30% delle piante messe a dimora e le necessarie cure colturali all'impianto per tre anni.



Figura 19: Planimetria di inserimento paesaggistico e ambientale

Di seguito uno stralcio della SpCat5 del Computo metrico presentato a corredo dell'istanza.



Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							7'054'657,64
	<b>Mitigazioni (SpCat 5)</b>							
63 / 32 I.01.027.01	Risarcimento di fallanze previa riapertura delle buche e messa a dimora delle nuove piantine, esclusa la fornitura delle stesse: radice nuda; Rimboscimento compensativo D.G.R. 412-2015 20% fallanze 1° anno 10% fallanze 2° anno					2'520,00 1'260,00		
	SOMMANO cad					3'780,00	1,29	4'876,20
64 / 33 K.07.038.02	Quercus cerris (Cerro) semenzali di due anni a radice nuda Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Fornitura piantine 20% fallanze 1° anno 10% fallanze 2° anno Ripristini cespuglieti, boschi e rinverdimento scarpate 20% fallanze 1° anno 10% fallanze 2° anno					3'780,00 756,00 378,00 780,00 390,00		
	SOMMANO cad					6'084,00	0,91	5'536,44
65 / 34 K.07.042.02	Quercus pubescens (Roverella) semenzali di due anni a radice nuda Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Fornitura piantine 20% fallanze 1° anno 10% fallanze 2° anno Ripristini cespuglieti, boschi e rinverdimento scarpate 20% fallanze 1° anno 10% fallanze 2° anno					3'780,00 756,00 378,00 234,00 117,00		
	SOMMANO cad					5'265,00	0,91	4'791,15
66 / 35 K.07.029.02	Fraxinus ornus (Orniello) semenzali di due anni a radice nuda Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Fornitura piantine 20% fallanze 1° anno 10% fallanze 2° anno Ripristini cespuglieti, boschi e rinverdimento scarpate 20% fallanze 1° anno 10% fallanze 2° anno					2'520,00 504,00 252,00 234,00 117,00		
	SOMMANO cad					3'627,00	0,91	3'300,57
67 / 36 K.07.004.02	Acer campestre (Acero campestre) semenzali di due anni a radice nuda Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Fornitura piantine 20% fallanze 1° anno 10% fallanze 2° anno Ripristini cespuglieti, boschi e rinverdimento scarpate 20% fallanze 1° anno 10% fallanze 2° anno					2'520,00 504,00 252,00 156,00 78,00		
	SOMMANO cad					3'510,00	0,91	3'194,10
68 / 37 I.01.026.01	Collocamento a dimora di piantina forestale, resa su terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, compresa la spuntatura delle radici, la ricolmatura e ogni altra operazione necessaria per dare l'opera eseguita a regola d'arte: pianta a radice nuda; Rimboscimento compensativo DGR 412-2015					12'600,00		
	SOMMANO cad					12'600,00	6,40	80'640,00
	<b>A RIPORTARE</b>							7'156'996,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							7'156'996,10
69 / 38 I.01.036.01	Fornitura e posa in opera di biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta diam. 50. Rimboscimento compensativo DGR 412-2015					12'600,00		
	SOMMANO cad					12'600,00	2,88	36'288,00
70 / 39 I.01.018.01	Fornitura e posa in opera del palo tutore, comprese le necessarie legature e ogni altro onere: del diametro in testa di cm 3 per cm 40 interrato e m 1 - 1,10 fuori terra; Rimboscimento compensativo DGR 412-2015					12'600,00		
	SOMMANO cad					12'600,00	5,91	74'466,00
71 / 40 I.01.025.01	Posa in opera di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro cm 13-14 e paletto tutore (lunghezza m 1,50 - diametro cm 3-5), per interventi di "rinaturalizzazione" di rimboscimenti di specie alloctone. Comprensivo del materiale. Rimboscimento compensativo DGR 412-2015					12'600,00		
	SOMMANO cad					12'600,00	11,72	147'672,00
72 / 41 I.01.017.02	Individuazione della sede d'impianto di essenze arboree mediante l'esecuzione della squadratura dell'appezzamento con l'ausilio di strumenti ottici: impianto di 1000 piante/ha (sesto d'impianto 3 x 3); Rimboscimento compensativo DGR 412-2015				3,000	3,00		
	SOMMANO ha					3,00	153,57	460,71
73 / 42 N.P.42	Cura colturale al rimboscimento o ad impianto specializzato, da eseguirsi a mano consistente nel diserbo, zappettatura, rincalzatura localizzata attorno alle piante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta: oltre a n. 800 soggetti; Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Per tre anni dal terzo al quinto anno Ripristini cespuglieti, boschi e rinverdimento scarpate Per tre anni dal terzo al quinto anno					37'800,00		
	SOMMANO cad					11'700,00		
						49'500,00	0,58	28'710,00
74 / 43 I.01.028.01	Completamento dell'intervento di cura colturale al rimboscimento o ad impianto specializzato, mediante sfalcio delle erbe, frutici spinosi infestanti e fresatura della superficie ... tuato con l'impiego di mezzi meccanici, compreso l'onere per l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Ripristini cespuglieti, boschi e rinverdimento scarpate Per tre anni dal terzo al quinto					2,800		
	SOMMANO ha					1,900		
						4,70	550,88	2'589,14
75 / 44 I.01.039.01	Irrigazione di soccorso per colture arboree, compreso l'approvvigionamento dell'acqua a qualsiasi distanza e la distribuzione con qualsiasi mezzo e per ciascun intervento a piantina: intervento con 20 litri di acqua; per il 30% delle piantine *(par.ug.=3780,00+1170)	4950,00				4'950,00		
	SOMMANO cad					4'950,00	1,33	6'583,50
	<b>A RIPORTARE</b>							7'453'765,45

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							7'453'765,45
76 / 45 I.01.002.01	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente, mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammucchiamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, debolmente invaso, con copertura fino al 30%; Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Ripristino seminativi Ripristini cespuglieti, boschi e riavverimento scarpate					2,800 3,200 1,900	2,80 3,20 1,90	
	SOMMANO ha					7,90	1'348,90	10'656,31
77 / 46 K.01.007.02	Aratura del terreno in collina o montagna eseguito con mezzi meccanici con ritorno a vuoto fino alla profondità di: m 0,50 Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Ripristino seminativi					2,800 3,200	2,80 3,20	
	SOMMANO ha					6,00	268,58	1'611,48
78 / 47 K.01.008.01	Affinamento del letto di semina attraverso lavorazione del terreno effettuata con opportuno mezzo meccanico eseguita a qualsiasi profondità: ad una passata Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Ripristino seminativi					2,800 3,200	2,80 3,20	
	SOMMANO ha					6,00	89,53	537,18
79 / 48 I.01.016.01	Concimazione di fondo con 300 chilogrammi per ettaro di concimi minerali e organici compreso il trasporto e lo spargimento. Rimboscimento compensativo DGR 412-2015 Ripristino semionativi					2,800 3,200	2,80 3,20	
	SOMMANO ha					6,00	624,59	3'747,54
80 / 49 I.01.012.01	Lavorazione del terreno per successivo rimboscimento, mediante apertura di buche della profondità di cm 60, da eseguire meccanicamente con impiego di idonea trivella portata ed azionata da mezzo meccanico: buca di diametro cm. 20; Rimboscimento compensativo DGR 412-2015							
	SOMMANO cad					12'600,00 12'600,00		3,03 38'178,00
81 / 50 L.02.001.01	Semina a spaglio. Rivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non superiore a 30° mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela ... e ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione. Inerbimento scarpate					50000,000	50'000,00	
	SOMMANO mq					50'000,00	1,29	64'500,00
	Parziale Mitigazioni (SpCat 5) euro _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							518'338,32
	<b>A RIPORTARE</b>							7'572'995,96

**In virtù di quanto sopra si ritiene che il livello di dettaglio degli interventi di rimboschimento compensativo sia non soltanto conforme al d.lgs. 34/2018 ed alla DGR 412/2015, ma anche al livello di dettaglio della progettazione richiesto ai fini della valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003.**

Si fa altresì notare che in spregio dei più generali principi di efficacia dell'azione amministrativa, correttezza e leale collaborazione, nonché in base al cd. principio del dissenso costruttivo codificato e disciplinato dall'art.14-ter della l.241/90, come confermato dal Consiglio di Stato con Sentenza Sez. IV, 24 marzo 2014, n.1418, **l'Amministrazione regionale avrebbe potuto chiedere un chiarimento o integrazioni documentali, piuttosto che utilizzare tale non fondata eventuale lacuna come pretesto per esprimersi negativamente.**



## 2.10. Cartografia tematica sull'inquadramento vegetazionale

*“Inoltre, l'inquadramento vegetazionale risulta privo di una specifica cartografia tematica”*

In proposito, nell'evidenziare l'incongruenza dell'osservazione mossa dalla Regione Basilicata, si rappresenta che nello Studio di Impatto Ambientale (Quadro ambientale, par.4.3.3., 4.4.1 e 4.4.2) l'inquadramento vegetazionale è stato effettuato nel raggio di 10 km dagli aerogeneratori e nel raggio di 4 volte il diametro degli aerogeneratori SG155, dettagliando le superfici e la ripartizione % delle diverse tipologie vegetazionali, nonché riportando stralci cartografici delle diverse formazioni vegetali sulla base dei seguenti strati informativi:

- **Uso del suolo della CTR (Regione Basilicata, 2015)**




Figura 20: Classificazione d'uso del suolo secondo la CTR entro il raggio di 10 km dall'impianto (Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata, 2015)




Figura 21: Classificazione d'uso del suolo secondo la CTR entro il raggio di 620 m dall'impianto (Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata, 2015)

- **Carta della Natura (ISPRA, 2013)**




Figura 22: Classificazione dell'area di analisi (r = 10 km) sulla base degli habitat della Carta della Natura – Corine Biotopes (ISPRA, 2013).






Figura 23: Classificazione dell'area entro il buffer locale sulla base degli habitat della Carta della Natura – Corine Biotopes (ISPRA, 2013).

- **Carta forestale regionale (INEA, 2006)**




Figura 24: Formazioni boscate presenti nel raggio di 10 km dall'impianto (Fonte: ns. elaborazioni su dati INEA, 2006)



Inoltre, sulla base della classificazione della CTR, sono state individuate, per stralci di dettaglio, tutte le tipologie di formazioni vegetali per le quali le opere in progetto risultavano interferenti ed un quadro di insieme nella già citata tavola di inserimento paesaggistico ed ambientale.




Figura 25: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A1 e FER-A2)






Figura 26: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A2 e FER-A3)





**Figura 27: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A4)**



**Figura 28: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A5)**





Figura 29: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere (Zona FER-A6)




Figura 30: Sistemazione dell'area interessata dall'impianto per la fase di esercizio (Zona FER-A1, FER-A2, FER-A3)



Parco eolico Montagnola  
Layout impianto

- Posizione WTG
- - - cavidotto interno

Progettazione  
Fase di esercizio - Sistemazione finale

- Scarpare rinvettite
- Piazzole e viabilità di servizio

Ortofoto




Figura 31: Sistemazione dell'area interessata dall'impianto per la fase di esercizio (Zona FER-A4, FER-A5, FER-A6)

In ogni caso, anche nella non condivisibile ipotesi secondo cui le informazioni riportate nelle tavole citate e nello Studio di Impatto Ambientale non siano adeguate a fornire un quadro sufficientemente dettagliato delle formazioni vegetali presenti nell'area di impatto, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di non richiedere eventuali integrazioni o di non dover effettuare alcun approfondimento istruttorio; risulta pertanto indimostrato che le valutazioni sull'impatto e le misure di mitigazione e compensazione proposte siano incoerenti con il quadro vegetazionale dell'area, da cui ne deriva l'evidente pretestuosità alla base del proprio parere negativo.

## 2.11. Shadow flickering

**“L’elaborato ‘A.8 – Studio degli effetti dello shadow flickering’ non riporta il valore di tale effetto (ore/anno) a cui saranno sottoposti i diversi ricettori posti nelle vicinanze”**

L’elaborato “F0302BR10A\_A.8 - Studio sugli effetti dello shadow flickering” richiamato nella DGR 851/2020 ha l’obiettivo di illustrare il fenomeno dello “shadow flickering” e di valutare il suo effetto nell’area circostante l’impianto eolico in progetto, sebbene in assenza di una specifica normativa nazionale.

In particolare, quando si valuta l’impatto da shadow flickering, lo stesso può essere realizzato attraverso l’analisi di due casi specifici:

- il **worst case** (o caso peggiore), in cui viene valutata la massima durata del fenomeno, ovvero quella astronomica, che corrisponde alle condizioni di cielo sempre sgombro da nubi, di rotore in movimento continuo e di perpendicolarità tra quest’ultimo ed il potenziale ricettore;
- il **real case**, in cui viene valutata la durata realistica del fenomeno, tenendo conto del soleggiamento effettivo dell’area e delle specifiche condizioni anemologiche che determinano la reale operabilità degli aerogeneratori.

Attualmente nel nostro paese non sono state emanate specifiche norme o linee guida che regolamentino i limiti di esposizione al fenomeno dello Shadow flickering generato dall’esercizio degli impianti eolici, né è stata definita una distanza massima oltre la quale si ritiene improbabile il verificarsi di un impatto significativo sulla salute umana. La maggior parte dei paesi che hanno adottato specifiche linee guida o regolamenti in materia si sono basati sulle norme di riferimento tedesche e sui limiti di accettabilità da esse introdotti. In particolare il fenomeno si ritiene accettabile se non vengono superate le 30 ore all’anno.

L’elaborato A.8 è partito dal considerare il caso peggiore (non realistico) per arrivare successivamente a valutare un impatto realistico, sulle sole abitazioni (categoria catastale A), considerando il soleggiamento medio del luogo e le reali condizioni di operabilità delle macchine eoliche (rotore in moto per velocità maggiori di quella di cut-in).

**Contrariamente a quanto affermato nell’ultimo punto della DGR, a pag. 12 del rapporto istruttorio allegato alla stessa è riportato quanto contenuto nella relazione A.8 ed in particolare le ore anno del fenomeno presso i due ricettori risultati più esposti al fenomeno (R05 ed R12).** In particolare, viene illustrato che tale valore in termini di ore/anno è da ritenersi cautelativo per i ricettori in quanto il codice di calcolo non considera alcun ostacolo (naturale o artificiale) che possa attenuare il fenomeno, ma viene solo considerata l’orografia del luogo (DTM).

Il valore di ore/anno riportato nella relazione potrebbe ulteriormente essere ridotto considerando, oltre all’intensità del vento che determina la rotazione delle pale, anche la frequenza delle direzioni del vento (rosa dei venti), che fornisce indicazioni in merito alle direzioni prevalenti (cfr studio anemologico), ovvero a quelle direzioni che per una percentuale maggiore di tempo nel corso dell’anno risultano ortogonali al piano del rotore. **Nello specifico, per il parco in esame il fenomeno di shadow flickering potrebbe essere ulteriormente ridotto, per i ricettori più esposti (R05 ed R12), di oltre il 70% considerando le frequenze del vento lungo le direttrici Nord-Sud (per R12) ed Est-Ovest (per R05). Alla luce di ciò il fenomeno si ridurrebbe a meno di 20 ore/anno per entrambi i ricettori, determinando, quindi, una condizione del tutto in linea con le indicazioni della normativa tecnica tedesca.**

In definitiva, la motivazione addotta nell’ultimo punto di pag. 15 della citata DGR non si ritiene sufficiente ed esaustiva ad essere impiegata come motivo ostativo alla realizzazione del parco eolico in oggetto, anzi la si ritiene sostanzialmente pretestuosa, nel senso che,



**nell'ambito del procedimento, come peraltro la normativa prevede, l'Autorità Competente avrebbe potuto richiedere un chiarimento tecnico al proponente in riferimento allo specifico fenomeno qui analizzato.**

### 3. OSSERVAZIONI A RISCONTRO DEL PARERE NEGATIVO ESPRESSO DAL COMUNE DI FERRANDINA CON DCC 35/2020

#### 3.1. Coerenza con il d.lgs. 34/2018

**“Violazione del d.lgs. 34/2018, artt.3 e 4 laddove l’aerogeneratore FER-A5 ricade in area boscata e tratti di cavidotti degli aerogeneratori attraversano le aree boscate”**

Si è già rilevato che il Parco Eolico non incide sulle aree boscate (Sezione B, paragrafo 1 della presente relazione).

Quanto alle contestazioni elevate dal Comune, si aggiunge che il parere negativo poggia su una ricostruzione inesatta delle disposizioni in materia di trasformazione del bosco.


A livello nazionale, **la trasformazione del bosco** è disciplinata dall’art.8 del citato decreto, sulla base del quale la stessa **non risulta aprioristicamente vietata**, ma va subordinata ad una verifica di insussistenza di danno ambientale e paesaggistico e va adeguatamente **compensata** a cura e spese del proponente.

A livello regionale, la D.G.R. 412/2015 definisce i criteri progettuali per la predisposizione di interventi di imboschimento/rimboschimento compensativo.

Partendo da tali disposizioni, lo Studio di Impatto Ambientale ha **puntualmente identificato e quantificato le interferenze tra le opere in progetto e le superfici assimilabili a bosco** (es. parr.4.4.1, 4.4.4.3). In particolare, dalla documentazione progettuale si evince la ridotta incidenza di tali superfici, corrispondenti al 18.7% del totale delle aree occupate in fase di cantiere e al 21.4% in fase di esercizio (poiché si riducono, previo ripristino, le superfici occupate da seminativi). Rispetto al totale della superficie boscata presente entro l’area interessata dall’impianto (raggio di 4 volte il diametro degli aerogeneratori calcolato dal poligono minimo convesso costruito sugli aerogeneratori) l’incidenza delle interferenze è pressoché trascurabile e pari allo 0.4% in fase di cantiere ed allo 0.2% in fase di esercizio.

Le interferenze con le superfici boscate o a queste assimilabili sono state in ogni caso valutate dal punto di vista paesaggistico (es. par.5.6), ambientale (es. par.5.4) ed ecologico (es. par.5.4), ivi inclusi gli effetti sul grado di antropizzazione delle aree interessate e biopotenzialità ecologica nello stato di fatto, a conclusione dei lavori e a conclusione degli **interventi di compensazione** (par. 4.4.4.3). Tali interventi sono stati anche **localizzati su superficie pari al doppio di quella interferente** in due aree alternative, quelle migliori dal punto di vista ecologico-funzionale (“F0302BT31A\_A.16.d.1 - Planimetria di inserimento paesaggistico ed ambientale”), nonché dettagliatamente quantificati (“F0302DR04A\_A.21 - Computo metrico estimativo”, SpCat.5 “Mitigazioni”), in coerenza con il livello progettuale richiesto ai fini dell’ottenimento del provvedimento unico in materia ambientale, nonché con il d.lgs. 34/2018 e con la D.G.R. 412/2015;

Con specifico riguardo all’aerogeneratore **FER-A5** va evidenziato che solo una piccola porzione della piazzola di montaggio e della viabilità di servizio interferisce con superfici boscate (cfr immagine seguente). La quasi totalità delle aree funzionali al progetto si trovano all’interno di una radura (occupata da seminativo) avente superficie superiore a 2.000 m<sup>2</sup> e, pertanto, non assimilabile a bosco ai sensi dell’art.4, c.1, lett.e, del d.lgs. 34/2018;



**Figura 32: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere nei pressi dell'aerogeneratore FER-A5 (SIA – Quadro Ambientale, par.4.4.1, pag.46)**

In proposito, è il caso di evidenziare che **la Carta Forestale della Basilicata** è stata realizzata da INEA nell'ambito del progetto PODIS del Ministero dell'Ambiente, ma **non risulta alcun provvedimento regionale che ne attesti l'adozione quale riferimento ufficiale ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 34/2018**. Peraltro, il citato decreto, all'art.3, c.3, fornisce precise indicazioni fisionomiche e dimensionali a supporto dell'individuazione delle superfici boscate, non riscontrabili nello stato di fatto, coerentemente con quanto evidenziato sia dalla CTR della Basilicata che dall'ortofoto 2017 di AGEA (cfr immagini seguenti);






Figura 33: Stralcio della Carta Tecnica Regionale (Regione Basilicata, 2015)



Figura 34: Stralcio dell'ortofoto AGEA 2017 (Schermata del geoportale RSDI della Basilicata)

Da quanto sopra si evince la superficialità delle osservazioni effettuate dall'amministrazione comunale, che richiama esclusivamente una peraltro insussistente violazione del d.lgs. 34/2018 senza valutare, non avendone comunque competenza, le specifiche conseguenze paesaggistiche, ecologiche ed ambientali delle minime interferenze rilevate in fase

progettuale, né contestare la metodologia che ha portato a determinare l'impatto in misura accettabile rispetto al contesto di riferimento ed ai vantaggi connessi con la produzione di energia rinnovabile.

### 3.2. Coerenza con le Linee Guida di cui alla DGR n.175/2017

**“Violazione dell’art.5 delle Linee Guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla Tabella A del D.Lgs. n.387/2003, approvate con Delibera di Giunta Regionale n.175 del 2 marzo 2017, laddove l’aerogeneratore FER-A4 è posizionato a meno di 100 mt. Dalla sede stradale della strada provinciale Ferrandina-Salandra”**

Le osservazioni formulate dal Comune in materia di impatto paesaggistico sono di per sé indice di un uso sviato del potere: la legge assegna alla competenza della Soprintendenza la valutazione paesaggistica di progetti idonei a incidere su beni tutelati.

**la citata disposizione non è applicabile al caso di specie perché:**

- i riferisce al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla Tabella A del D.Lgs. n.387/2003 **e non superiore a 1 MW;**
- con sentenza n.510 del 24/07/2017 il **TAR Basilicata ne ha peraltro dichiarato l’illegittimità e disposto l’annullamento.**

Anche sotto il profilo istruttorio, **la valutazione sulla distanza tra l’aerogeneratore FER-A4 e la strada provinciale Ferrandina-Salandra risulta del tutto errata**, poiché in realtà, come evidenziato per esempio nel paragrafo 4.5.6 del quadro ambientale dello studio di impatto (pag.120), l’aerogeneratore in questione si trova a **200 metri** dalla SP ed in ogni caso a distanza compatibile con le analisi sugli effetti della rottura degli organi rotanti, secondo cui la gittata massima degli organi rotanti per gli aerogeneratori SG-155 è di 175 m (cfr elaborato F0302BR09A\_A.7 - Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti).




Figura 35: Distanza dell’aerogeneratore FER-A4 dalla Strada Provinciale Ferrandina-Salandra su base CTR (Regione Basilicata, 2015)

È il caso di ricordare, infine, che con Sentenza n.106 dello 05/06/2020 la **Corte Costituzionale ha avuto modo di stabilire che l’imposizione in via generale di distanze minime da abitazioni e**



**strade effettuata dalle Regioni, senza istruttoria e senza alcuna valutazione in concreto dei siti (come rilevato, ad esempio, per la l.r. 4/2019) viola i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale;**

**Da quanto sopra risulta assolutamente manifesto il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti da parte dell'amministrazione comunale, che peraltro si limita a richiamare una insussistente violazione di provvedimenti inapplicabili al caso di specie, oltre che viziati da illegittimità.**

### 3.3. Coerenza con la L.R. n.54/2015

**Violazione della legge regionale della Regione Basilicata n.54/2015 Allegato A sotto paragrafo 1.2. laddove tutti e sei gli aerogeneratori distano meno di 10 km in linea d'aria dal Castello di Uggiano dichiarato, dal 1971, di particolare importanza storico-artistica e sottoposto alla normativa di tutela per i beni culturali**

Con riferimento a tale contestazione si rinvia a quanto già esposto nei paragrafi 1 e 2 della presente relazione tecnica.

In ogni caso, si contesta l'applicabilità del buffer di 10 km al Castello di Uggiano. La l.r.54/2015, con specifico riferimento ai beni monumentali (All.A, par.1.2), si limita ad imporre in via generale "[...] un buffer di 3000 mt dal perimetro del manufatto vincolato [...]" che si trova al di fuori dei centri abitati, buffer che "[...] si incrementa **fino** a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura". In proposito si fa rilevare che, in applicazione di un mero principio letterale, l'utilizzo dell'avverbio "**fino**" significa che, **per i beni monumentali isolati in altura, il buffer da considerare alla stregua di area non idonea non sia sic et simpliciter pari alla massima distanza (10 km), come lamentato dal Comune di Ferrandina, ma che la sua estensione debba essere compresa in un intervallo variabile tra 3 e 10 km.**

**Entro il limite generale così individuato le amministrazioni sono tenute ad un maggior livello di approfondimento delle valutazioni sull'impatto paesaggistico, senza poter dichiarare sic et simpliciter l'area non idonea.**

Con riferimento ai **resti del Castello di Uggiano**, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003 di un **impianto eolico denominato "San Giovanni"**, attualmente in esercizio tra Salandra e Ferrandina, a circa 2 km a sud ovest dall'impianto proposto, **la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, in sede di conferenza di servizi convocata dall'Ufficio Energia della Regione Basilicata, **ha ritenuto che, dopo una specifica valutazione dell'intervisibilità e delle distanze, la distanza minima di circa 3.5 km tra impianto e castello fosse compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio;**

**L'impianto in progetto di trova ad una distanza minima di circa 4.7 km (distanza tra castello e FER-A6), pertanto a distanza superiore a quella ritenuta compatibile dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata per l'impianto attualmente in esercizio in loc. San Giovanni, tra Salandra e Ferrandina.**




Figura 36: Rappresentazione delle distanze tra i resti del Castello di Uggiano e l'impianto in progetto e l'impianto attualmente esistente (Fonte: ns. elaborazioni su dati geoportale regionale RSDI)

Anche in questo caso, nel parere espresso dall'Amministrazione comunale viene esclusivamente richiamata la sussistenza di interferenze con aree non idonee individuate dalla l.r. 54/2015. **Per quanto sopra, il generico richiamo ad un comunque insussistente mancato rispetto di distanze minime dal bene vincolato non può essere assunto quale aprioristico ed acritico presupposto per un parere negativo.**




### 3.4. Altri elementi di valutazione presenti nel provvedimento in parola, non richiamati nel dispositivo.

1. *L'area interessata dal progetto risulta avere prevalentemente la destinazione urbanistica come Zona Agricola E1, ad eccezione delle particelle riportate nei fogli di mappa 4, 8 e 9 che sono in parte destinate a Zona Agricola E1.B (Zona boscata a finalità produttive e di miglioramento boschivo località Pietraficcata, Farneto, La Scalancata).* In proposito, va evidenziato che:
  - a. In fase di predisposizione del progetto e dello studio di impatto ambientale la Scrivente ha inoltrato al Comune di Ferrandina una **specifico richiesta di Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) per tutte le particelle interessate dal progetto**. La richiesta è stata effettuata **via PEC in data 22.04.2020 e perfezionata in data 20.07.2020** a seguito di dettagli procedurali non desumibili da documentazione pubblicata sul proprio sito web, ma chiariti per le vie brevi dall'ufficio tecnico dell'Amministrazione. La richiesta è **tuttora in attesa di riscontro**, nonostante i diversi inviti a provvedere effettuati anche per le vie brevi. Di tale **negligenza e inerzia** da parte del Comune la Scrivente ne ha dato atto all'interno della documentazione amministrativa presentata in Regione a corredo dell'istanza di autorizzazione unica;
  - b. Sul sito web del Comune, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" **non sono stati pubblicati i documenti relativi al Piano Regolatore Generale**, tra cui una planimetria con la zonizzazione, **in palese violazione degli obblighi derivanti dal d.lgs. 33/2013, art.39** (per la quale la presente vale anche come richiesta ad adempiere a pena di ricorso al Difensore Civico regionale);
  - c. Dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico del Comune di Ferrandina (disponibile qui [http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/basilicata/ferrandina/190\\_pia\\_gov\\_ter/](http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/basilicata/ferrandina/190_pia_gov_ter/)), art.41, si evince che **in tutte le zone "E1" sono consentiti interventi edificatori e non risulta espressamente vietata la realizzazione di impianti eolici**;
  - d. Come già evidenziato in precedenza, lo studio di impatto ambientale **identifica e quantifica puntualmente tutte le porzioni (marginali) di superfici boscate o a queste assimilabili** ai sensi del d.lgs. n.34/2018 che risultano interferenti, **valuta gli effetti** della loro trasformazione temporanea o permanente **dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed ecologico, proponendo**, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **interventi di rimboschimento compensativo su superficie pari al doppio di quella interessata in fase di cantiere** (a prescindere che si tratti di superfici eventualmente solo temporaneamente interessate dai lavori e soggette comunque a completo ripristino a conclusione degli stessi);
2. *Le previsioni del progetto collocherebbero gli impianti su aree a conduzione agricola sottoposti a regimi di qualità delle produzioni e su superfici olivetate di varietà colturali ricadenti negli elenchi di cui al disciplinare "IGP Olio Lucano".* In proposito va evidenziato che:
  - a. La registrazione dell' "**IGP Olio Lucano**" è avvenuta in data **05/10/2020**, ovvero **successivamente alla presentazione del progetto** al Ministero dell'Ambiente (risalente al 19/05/2020) ed alla Regione Basilicata (risalente al 15/09/2020), come risulta dal certificato di registrazione disponibile su <https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/10/CERTIFICATO-OLIO-LUCANO-IGP.pdf>;
  - b. **La zona geografica di produzione dell'Olio lucano IGP coincide con l'intero territorio della Regione Basilicata** (<https://www.qualigeo.eu/prodotto-qualigeo/olio-lucano-igp-olio-evo/>), pertanto la generica collocazione di qualsiasi iniziativa nel

territorio lucano non può di per sé risultare incoerente con le previsioni di cui al d.lgs. 387/2013, art.12, comma 7, diversamente risulterebbe in contrasto con le citate linee guida di cui al d.m. 10/09/2010 e con il più generale principio di massima diffusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, più volte richiamato nella consolidata giurisprudenza in materia (es. C.Cost. 106/2020);

- c. **Contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione comunale, in fase di progettazione è stata posta particolare attenzione alla vocazione del territorio nei confronti dell'olivicoltura, tanto che la localizzazione degli aerogeneratori e delle opere connesse è stata effettuata in modo da ridurre il più possibile le interferenze con olivi.** Si rappresenta, infatti, che l'impianto interessa solo marginalmente superfici occupate da oliveti e precisamente 2.100 m<sup>2</sup> (es. SIA – Quadro ambientale, par.4.4.1, pag.49), pari al **2.77% dell'intera superficie utilizzata in fase di cantiere (ovvero una superficie pari allo 0.27% degli oliveti presenti nell'area interessata dall'impianto<sup>3</sup> e lo 0.005% entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori)**. Peraltro, l'occupazione di parte dell'oliveto (piuttosto rado) in questione risulta solo **temporanea** e soggetta a ripristino a conclusione dei lavori. Inoltre, come specificato anche nello SIA – Quadro ambientale, par. 4.1.1. (pag.45), nell'individuazione della viabilità temporanea di collegamento tra FER-A2 e FER-A3 **si è sfruttato il tracciato di una pista di servizio già utilizzata dai mezzi agricoli, ricucendo in tal modo l'interferenza reale a 2 piante** (cfr immagine seguente)



**Figura 37: Classificazione d'uso del suolo delle aree utilizzate in fase di cantiere nei pressi dell'aerogeneratore tra gli aerogeneratori FER-A2 e FER-A3 (SIA – Quadro Ambientale, par.4.4.1, pag.45)**

- d. Per quanto riguarda i seminativi, la superficie occupata in fase di cantiere è pari a circa 5.85 ettari (parzialmente ripristinati), mentre in fase di esercizio si riduce a **2.61 ettari**. È necessario anche tener conto che, ai fini della realizzazione di un rimboschimento compensativo si è ipotizzato di destinare a tale scopo circa **2.83**

<sup>3</sup> Elaborazioni condotte nel raggio di 620 metri dal poligono minimo convesso costruito sul layout dell'impianto sulla base della Carta della Natura (ISPRA, 2013).

**ettari di ulteriori seminativi. L'incidenza di tali superfici, anche nell'eventualità in cui siano sottoposte a regimi di qualità delle produzioni, è del tutto trascurabile e pari, in fase di esercizio, allo 0.03% dei seminativi presenti nell'area interessata dall'impianto<sup>1</sup> e lo 0.05% entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori;**

3. *L'Amministrazione comunale ha chiesto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata l'apposizione di dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 per il territorio del Bosco di Montepiano, delle pendici delle colline caratterizzate da un folto uliveto di circa 241mila piante e del territorio caratterizzato da una suggestiva distesa di calanchi, a sud dell'agro comunale.* Al riguardo si fa presente che:
  - a. Il Comune di Ferrandina si limita esclusivamente a citare **la richiesta effettuata con nota prot.3419 del 21/02/2017, senza riportare indicazioni sull'eventuale effettiva apposizione del vincolo o sullo stato del procedimento;**
  - b. Di tale richiesta **non ci sono riferimenti sull'avvio del procedimento e l'eventuale conclusione** sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – sezione **“Vincoli in Rete”;**
  - c. Si può presumere che l'iter sia al massimo tuttora in corso, considerato che con propria deliberazione n.128 del 17/11/2020, la Giunta comunale ha ribadito la volontà di produrre tutta la documentazione occorrente per l'ottenimento della dichiarazione di pubblico interesse per l'intero territorio di Montepiano;
  - d. Dalle NTA del Regolamento Urbanistico, art.41, si evince la sussistenza di una zona **“E1.1A - Zona di riserva naturalistica, floro-faunistica (località Vella – Monte Piano)”** che si può presumere (visto che non sono disponibili planimetrie sul sito web del Comune) coincidere con l'area di maggiore interesse paesaggistico da parte dell'Amministrazione, per la quale nel suo parere non segnala **alcuna criticità derivante dall'eventuale presenza dell'impianto eolico in oggetto;**
  
4. *Tutti gli aerogeneratori distano meno di 300 m da fabbricati rurali, costituiti nel caso di specie, da importanti masserie e “casini”, per i quali si è in attesa del formale ed espresso riconoscimento del particolare interesse storico-artistico ai sensi degli artt.10-13 d.lgs. 42/2004.* In proposito si fa rilevare quanto segue:
  - a. la giunta comunale di Ferrandina, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere **“con urgenza a quanto occorrente per l'ottenimento della dichiarazione di interesse paesaggistico e storico-artistico dell'intero territorio di Montepiano, nonché delle masserie e cappelle in esso comprese”**, con propria **deliberazione n.128 del 17/11/2020**, ovvero **successivamente alla presentazione del progetto al Ministero dell'Ambiente** (risalente al 19/05/2020) ed alla **Regione Basilicata** (risalente al 15/09/2020);
  - b. nel parere negativo del Comune nei confronti dell'impianto eolico in progetto, **non è riportata alcuna valutazione o motivazione secondo la quale l'eventuale futura apposizione del vincolo storico-architettonico sulle masserie e le cappelle elencate possa rendere automaticamente ed aprioristicamente incompatibile la realizzazione dell'impianto;**
  - c. al di là della non dimostrata incompatibilità tra l'eventuale interesse storico degli edifici circostanti ed l'impianto in progetto, **tutti gli aerogeneratori si trovano a ben più di 300 metri di distanza** (cfr immagine seguente), **risultando pertanto del tutto falsa l'affermazione del Comune.**






Figura 38: Localizzazione delle masserie, “casini” e cappelle per le quali il Comune di Ferrandina ha manifestato l’interesse al riconoscimento dell’interesse storico-architettonico ex d.lgs. 42/2004



N° PAP-01612-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 11/12/2020 al 26/12/2020

L'incaricato della pubblicazione  
Giuseppe PENTELICO

# COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

*Copia*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N. 35 del 11/12/2020

<b>Oggetto</b>	ID VIP: 5320 Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW sito nel Comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle relative opere di connessione site anche nel Comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT). Proponente società GR Value Development Srl. Osservazioni
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi**, il giorno **undici**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:39**, in Ferrandina e nella sala delle adunanze consiliari, in seduta ordinaria ed in seconda convocazione.

Convocatosi il Consiglio con avvisi scritti a domicilio di ciascun Consigliere, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Comunale, si è riunito in sessione ordinaria in videoconferenza così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 01 del 14/05/2020.

Procedutosi all'appello nominale risultano presenti:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	Presente/ Assente
1	MARTOCCIA	Gennaro	Sindaco	Presente in sala adunanze
2	MURANTE	Maria	Consigliere	Presente in sala adunanze
3	LISANTI	Carmine	Consigliere	Presente in sala adunanze
4	DI STEFANO	Maria Teresa	Consigliere	Presente in sala adunanze
5	RECCHIA	Gaetano	Consigliere	Presente in videoconferenza
6	PERRIELLO	Michele	Consigliere	Presente in videoconferenza
7	LOFIEGO	Maria Cristina	Consigliere	Presente in sala adunanze
8	ZIZZAMIA	Angelo	Consigliere	Presente in sala adunanze
9	GIASI	Nicola Alessio	Consigliere	Presente in sala adunanze
10	MAZZIOTTA	Girolamo	Consigliere	Presente in videoconferenza
11	PIRRETTI	Tiziana	Consigliere	Presente in videoconferenza
12	STIGLIANO	Leonardo	Consigliere	Presente in videoconferenza
13	PAVESE	Vincenza	Consigliere	Assente

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, la Sig.ra LOFIEGO Dr.ssa Maria Cristina ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Cosimo Basile.

Aperta la discussione in merito all'oggetto segnato al n. **05** dell'ordine del giorno;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Su conforme indirizzo dell'Assessore competente al ramo

**Richiamato** l'articolo 23, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, prevede che l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento di richiesta nel proprio sito web.

**Vista** la nota prot. n. 17152/2020 del 12.10.2020 con la quale la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare comunicava al Comune di Ferrandina l'avvio della procedura di VIA-AUA - proponente società GR Value Development Srl - nonché dei seguenti titoli ambientali: autorizzazione paesaggista di cui all' art. 146 del Codice Dei Beni culturale Del Paesaggio di cui al D. Lgs 42/2004; autorizzazione culturale di cui all' art. 21 del Codice di cui al D.Lgs 42/2004; autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923 e al DPR n. 616/1977; autorizzazione antisismica di cui all' art. 94 del DPR n. 380/2001; compatibilità rispetto al PAI; autorizzazione allo scarico di cui all' art.124 del D.Lgs n. 152/2006, del progetto in oggetto.

**Considerato** che l'articolo 24, comma 1, del D.lgs. 152/2006 prevede che della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

**Considerato** che l'articolo 27, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 prevede che, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione sul sito web della documentazione di VIA e presentare le proprie osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale; entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo.

**Vista e richiamata** la documentazione afferente al su citato procedimento e pubblicata all'indirizzo web <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7458/10780>.

**Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28

**Rilevato che** l'art. 135 del D.Lgs. 42/04 prevede che le Regioni assicurino che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato e pertanto sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici" che definiscano le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile;

**Considerato che** la Regione Basilicata non è tuttora dotata del piano paesaggistico regionale nonostante che lo stesso sia in fase di redazione da diversi anni;



**Vista** la richiesta di Dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04, n. prot. dell'Ente 3419 del 21.02.2017, con la quale codesto Ente chiedeva di sottoporre ad esame di valutazione di patrimonio di interesse pubblico, tra gli altri, il territorio del Bosco di Montepiano al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare l'integrità dell'area.

**Vista** la D.G.C. n. 28 del 10.03.2017 "Documento Unico di Programmazione" e successivi, Missione 09.01, punto 4;

**Rilevato che** la Legge Regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" - ALLEGATO A (Art. 2 comma 1.2 e 1.3) stabiliva che "il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura";

**Visto** il D.Lgs n. 34/2018, Art. 3 e 4 - "*Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*";

**Tenuto conto che** il Castello di Uggiano ha ottenuto con Decreto del Ministro Della Pubblica Istruzione datato 6 marzo 1971 il Castello Di Uggiano la dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1093 del 1 giugno 1939, oggi D.Lgs n. 42/2004 e veniva quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela per i beni culturali.

**Vista** la D.G.C. n. 128 del 17.11.2020, avente ad oggetto "Richiesta di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/04 dei Casini, Masserie, Cappelle storiche e del Bosco di Monetepiano di Ferrandina - Atto di indirizzo.

**Dato atto che** nel territorio del Bosco di Montepiano insistono le seguenti masserie, casini e cappelle, manufatti che hanno creato, modificato, costruito la storia, le vocazioni territoriali e identitarie della Città, e che necessitano della valorizzazione, tutela e salvaguardia in armonia con il paesaggio:

- Casino Bitonto (436)
- Masseria Lobianco (402)
- Casino Mastromattei (450)
- Casino Turrini (460)
- Masseria San Nicola (484) - rinvenimenti di interesse archeologico/annessa Cappella San Nicola di Bari (387)
- Masseria La Parata (482) - rinvenimenti di interesse archeologico
- Masseria La Vecchia (404)
- Masseria Sant'Elia (398) - con annessa Cappella
- Masseria Valenzano (465)
- Masseria Murante (363)
- Cappella di Santa Maria della Stella

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2020 e la documentazione alla stessa allegata con la quale l'organo esecutivo ha ritenuto doveroso sottoporre alla discussione consiliare, quale massimo consesso democratico cittadino, l'approvazione della proposta articolata nelle "Osservazioni" allegata alla presente deliberazione.

**Ritenuto** doveroso al fine di tutelare zone e beni di sicuro interesse storico-paesaggistico insistenti sul territorio approvare l'allegato documento recante le "Osservazioni" concernenti al procedimento di valutazione di impatto ambientale citato.

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

**Considerato** che la presente deliberazione non ha effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

**Dato atto**, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ed assenso verbale dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti

#### **DELIBERA**

**Per** i motivi analiticamente espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

**Di approvare** le "Osservazioni", allegate alla presente deliberazione, al fine di adempiere a quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del D.Lgs. n. 152/2006 così come citati in premessa, in ordine all'istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale - proponente società GR Value Development Srl - ID VIP: 5320.

**Di esprimere, pertanto**, parere contrario per le motivazioni di fatto e di diritto espresse nelle predette osservazioni in merito all'istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW sito nel Comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle relative opere di connessione site anche nel Comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT). Proponente società GR Value Development Srl".

**Di inviare** le predette osservazioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la crescita e lo sviluppo sostenibile e la qualità dello sviluppo, alla Regione Basilicata ed al proponente GRV Value Development S.r.l.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ed assenso verbale dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Oggetto: ID VIP: 5320 Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell' art.27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW sito nel Comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle relative opere di connessione site anche nel Comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT). Proponente società GR Value Development Srl.**

Riscontro. Segnalazione. Osservazioni.

In riscontro alla nota prot. n. 17152/202 del 12.10.2020 con la quale la Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale comunicava a Codesto Ente l'avvio della procedura di VIA-AUA nonché dei seguenti titoli ambientali

- 1- autorizzazione paesaggista di cui all' art. 146 del Codice Dei Beni culturale Del Paesaggio di cui al D. Lgs 42/2004
- 2- autorizzazione culturale di cui all' art. 21 del Codice di cui al D.Lgs 42/2004
- 3- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923 e al DPR n. 616/1977
- 4- autorizzazione antisismica di cui all' art. 94 del DPR n. 380/2001
- 5- compatibilità rispetto al PAI
- 6- autorizzazione allo scarico di cui all' art.124 del D.Lgs n. 152/2006, del progetto in oggetto,

**Codesto ente SEGNALA quanto segue:**

L'area interessata dal progetto, catastalmente individuata ai Fogli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, e 20, risulta avere prevalentemente la destinazione urbanistica come **ZONA AGRICOLA E1**, ad eccezione delle particelle riportate nei fogli di mappa 4, 8 e 9, che secondo la destinazione urbanistica del comune di Ferrandina sono in parte destinate a **ZONA AGRICOLA E1.B (Zona boscata a finalità produttive e di miglioramento boschivo località Pietraficcata, Farneto, la Scalancata)**.

Dalla Carta Forestale della Regione Basilicata risulta che l'aerogeneratore denominato Fer A5, posizionato sul Foglio di Mappa del Comune di Ferrandina n. 9 alla particella n. 2, è posizionato in area boscata.

Inoltre, si evince, sempre dalla Carta Forestale della Regione Basilicata che alcuni tratti dei cavidotti risultano attraversanti zone boscate ( D.lgs n. 34/2018 Articoli n. 3 e 4).

L'aerogeneratore FerA4 inoltre ricade in prossimità della strada provinciale Ferrandina-Salandra a meno di 100 m. dalla sede stradale (Regione Basilicata DGR 175/2017 "Approvazione Delle Linee Guida" Art. 5).



Si rileva, inoltre, che Il progetto della società GR Value Development S.r.l. non ha considerato il dettato dell'art. 12 comma 7, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 e sue successive modifiche e/o proroghe, nella parte in cui prescrive che nella scelta di ubicazione degli impianti è obbligatorio tenere conto delle disposizioni di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt 7 e 8 della Legge 5 marzo 2001 n. 57, nonché dell'art. 14 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 e loro successive modifiche e/o proroghe.

In particolare le previsioni di progetto collocherebbero gli impianti su aree a conduzione agricola sottoposte a regimi di qualità delle produzioni e su superfici olivateate di varietà colturali ricadenti negli elenchi di cui al disciplinare "IGP Olio lucano", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette in forza di Regolamento UE n. 2020/1389 del 28 settembre 2020.

Tutti gli aerogeneratori, FerA1, FerA2, FerA3, FerA4, FerA5, FerA6, distano meno di 300 m. da fabbricati rurali, costituiti nel caso di specie da importanti masserie e "casini" che rappresentano non solo l'evolversi delle pratiche agricole aziendali, ma anche le fasi di sviluppo della ricca borghesia agraria della cittadina che proprio nel periodo della sua affermazione economica, agevolata dall'accaparramento dell'immenso patrimonio ecclesiastico e quindi a cavallo fra il XVIII e XIX secolo, realizzò o adeguò costruzioni già esistenti, coniugando le esigenze della conduzione aziendale con quelle di una comoda ed elegante vita in villa che portò ad arricchire quelle costruzioni con elementi costruttivi e decorativi di pregio e di significativa bellezza. Molte di queste costruzioni e perlomeno quelle più importanti o meglio conservate sono in attesa di essere riconosciute di particolare interesse storico-artistico dai competenti organi del MiBACT, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.lgs. 42/04.

Di alcune di queste si riportano di seguito pochi elementi descrittivi, solo i più rappresentativi, per i quali si è in attesa del formale ed espresso riconoscimento del particolare interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10 e 13 D.lgs. 42/04:

- "Casino Bitonti", è stato realizzato nel 1916 su un altro manufatto riportato sulla mappa catastale del 1909 con il toponimo Casino Cupone;
- "Masseria Murante" è la classica masseria-palazzo del XIX secolo, con essenziali elementi decorativi costituiti da cornici in mattoni;
- "Masseria Lo Bianco", è stata costruita nel 1859 dall'ing. Brancucci di Grassano, progettista della stazione centrale di Milano. È un esempio rappresentativo, ottimamente conservato, delle ville di campagna con particolare raffinatezza costruttiva;
- L'edificio è stato costruito agli inizi del 1800 e la parte centrale è stata ampliata nel 1809 come riportato sul portale dell'ingresso principale. Gli ultimi rifacimenti risalgono al 1938, quando l'edificio subì una complessiva ristrutturazione;

- "Casino Turrini", è l'ampliamento del fabbricato originario risalente al 1695, come si rileva dalla data incisa sul portale d'ingresso. L'ampliamento fu realizzato nella prima metà del 1800 dall'ingegnere Giambattista Turrini, originario di Verona, ma trasferitosi a Ferrandina per motivi di lavoro. Particolare elemento di questa costruzione è il prospetto principale sormontato da quinte triangolari a chiusura delle coperture;
- "Masseria San Nicola o Ciquera", sorge in un'area molto ricca di testimonianze archeologiche, ed è senza dubbio di epoca molto più remota a quella del 1738 che è quella della platea nella quale viene riportata per la prima volta. È una costruzione imponente, realizzato in più tempi, con una scala su archi che porta ad un terrazzo che, a sua volta, precede l'accesso all'abitazione padronale; accesso che costituisce un importante elemento di prestigio;
- "Masseria La Parata", è insediata in un'area molto interessante anche dal punto di vista archeologico, nelle vicinanze sono stati scoperti i resti di un antico tempio del V sec. a.C. dedicato ad Hera. Faceva parte della difesa "Le Caporre", donata da re Ferrante a Federico Malvinni, educatore dei suoi figli e agli inizi del XVII secolo donata al convento di S. Chiara;
- "Masseria Sant'Elia", prende il nome dall'omonima annessa cappella. È un grande complesso aziendale appartenuto alla badia di Ognissanti di Uggiano; dal XVI secolo passò all'ordine dei domenicani e quindi al convento dei domenicani di Ferrandina, sino alla sua soppressione avvenuta nel 1809. Rimane un fabbricato di notevole entità, articolato in più corpi di fabbrica di diversa datazione;
- "Casino S. Maria di Valenzano", secondo alcuni è il complesso più antico e ricco di storia di Ferrandina. È il classico esempio di trasformazione di una masseria in casino di campagna. È stato di proprietà dell'Ordine Domenicano dal 1474, ma esisteva già da prima, come attestato da documenti storici. È composto da vari fabbricati di epoche diverse, compresa la cappella denominata S. Maria di Valenzano d'origine remotissima, risalente ai primi insediamenti bizantini, come attesterebbe una statua lignea di Madonna in trono, ivi ritrovata.

Con Decreto del Ministro Della Pubblica Istruzione datato 6 marzo 1971, il Castello Di Uggiano veniva dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089 del 1 giugno 1939, oggi D. Lgs n. 42/2004 e veniva quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela per i beni culturali.

Questo complesso architettonico, di cui restano ormai significativi ruderi, sorge sul crinale di una collina, situato a nord-ovest dell'abitato di Ferrandina. Per la posizione e la sua altitudine domina un vasto territorio, delimitato dalla valle del Basento e i fiumi Vella e Salandrella. La roccaforte occupava una superficie di notevole estensione e intorno alle mura si sviluppava l'insediamento urbano, di cui restano poche tracce; i resti più estesi sono quelli relativi alle chiese di San Lorenzo, l'antica Chiesa Madre, e di San Domenico, l'antica abbazia benedettina di Ognissanti. Del complesso domenicano sono ancora visibili le mura perimetrali col tetto sprofondato e si può riconoscere l'impianto di una chiesa a navata unica. Oltrepassata la

chiesa di San Domenico e scendendo giù a valle, si trova ancora l'antica fontana, chiamata comunemente "pilaccio di Uggiano".

Dei ruderi del castello è possibile notare un maestoso portale con arco a sesto acuto, resti delle torri da difesa a forma quadrata, tracce degli appartamenti del castellano e di ambienti destinati a rappresentanza, resti di cortili, pozzi, solai, servizi igienici. Alcuni studiosi locali attribuiscono a questo luogo un'origine antichissima, ma è solo a partire dal XII secolo che si hanno notizie storiche sulla sua esistenza. Al dominio normanno-svevo successe quello angioino e nel 1269 Uggiano venne donato a Pietro Belmonte, Conte di Montescaglioso. Agli inizi del XIV secolo passò ad Azzo d'Este, recatogli in dote dalla sposa Beatrice, figlia di Carlo d'Angiò che rimasta vedova si risposò con Bertrando del Balzo, a cui portò in dote lo stesso feudo.

Pirro del Balzo che ereditò il castello, nel 1485 venne privato da Ferdinando I d'Aragona di tutti i suoi beni, per aver capeggiato la Congiura dei Baroni.

Il castello quindi passò a Federico d'Aragona che fondò, per i profughi Uggiano distrutto a causa di un terremoto o di un assedio, la nuova città cui diede il nome di Ferrandina.

I resti del castello, quindi, sono certamente ricchi di storia e, in virtù della loro importanza identitaria per la comunità cittadina, sono stati recentemente acquisiti dal Comune, eccetto che per una minima quota, per la quale pende la relativa procedura espropriativa.

Con Legge Regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 la Regione Basilicata recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile. L'allegato A paragrafo 1, sottoparagrafo 1.2, di cui all' articolo 2 della Legge sopra citata, stabiliva che "il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura".

Premesso quanto detto ed esplicitato, si constata che:

l'aerogeneratore FerA1 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.500 mt.;

l'aerogeneratore FerA2 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.200 mt.;

l'aerogeneratore FerA3 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300 mt.;

l'aerogeneratore FerA4 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300 mt.;

l'aerogeneratore FerA5 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.800 mt.;


l'aerogeneratore FerA6 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.600 mt. ;

**PERTANTO SI OSSERVA E SI ESPRIME PARE NEGATIVO SUSSISTENDO**

- la violazione del D.Lgs n. 34/2018 articoli n. 3 e 4 laddove l'aerogeneratore Fer A 5 ricade in area boscata e tratti di cavidotti degli aereogeneratori attraversano le aree boscate;



- la violazione dell'articolo 5 delle Linee Guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla Tabella A del D.Lgs n. 387/2003, approvate con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 175 del 2 marzo 2017, laddove l'aerogeneratore FerA4 è posizionato a meno di 100 mt. dalla sede stradale della strada provinciale Ferrandina Salandra;
- la violazione della Legge Regionale della Regione Basilicata n. 54/2015 Allegato A sotto paragrafo 1.2, laddove tutti e sei gli aerogeneratori distano meno di 10 Km in linea d'aria dal Castello di Uggiano dichiarato, dal 1971, di particolare importanza storico-artistica e sottoposto alla normativa di tutela per i beni culturali.

 IL SINDACO  
Prof. Genaro MARZANO  
*Genaro Marzano*

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/12/2020

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

**Il Presidente**

F.to: Dr.ssa Maria Cristina LOFIEGO

**Il Segretario Generale**

F.to: Dott. Cosimo BASILE

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 11 DIC 2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to: GIUSEPPE TENELICO

**Il Responsabile Area Amministrativa**

F.to: Rag. Donato LA RAIA

---

### PARERI DI REGOLARITA'

- Il Responsabile competente, per la regolarità tecnica, ha espresso il suo parere: FAVOREVOLE

**Area Tecnica**

F.to: Ing. Antonio MELE

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ferrandina, 11 DIC 2020

**Il Segretario Generale**

F.to: Dott. Cosimo BASILE

Si dispone la trasmissione della presente deliberazione, per la relativa esecuzione, ai seguenti uffici:

Area Amministrativa     Area Finanziaria     Area Tecnica     Area Vigilanza

**Il Segretario Generale**

F.to: Dott. Cosimo BASILE

È copia conforme all'originale.

Data 11 DIC 2020

**Area Amministrativa**  
Il Responsabile  
Rag. Donato LA RAIA

